



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>386</u>	del <u>23/9/24</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Hockey (FIH): approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI.	
<b>Esecuzione:</b>	<input type="checkbox"/> <u>AG</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Conoscenza:</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Consegnata il:</b> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Hockey;
- VISTA** la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Hockey prot. n. S-1499 del 12 luglio 2024 con la quale ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2024 con il provvedimento n. 209.22;



Deliberazione n. 386

Riunione del 23/3/24

**RILEVATO** che il testo del citato regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio Federale del 26 giugno 2024 con il provvedimento n. 209.22.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO; se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



Allegato n.....1.....  
Deliberazione n...386.....  
Riunione del...23/9/24...

Roma, 12 luglio 2024

Spett.le CONI

Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva

E-mail: [statuti.regolamenti@coni.it](mailto:statuti.regolamenti@coni.it)

c.a. Dott. Antonio Maiello

Avv. Michele Signorini

PROT. S-1499

DEL 12/07/2024



E p.c.

**Oggetto: Regolamento Organico FIH**

*Caro Antonio,*

come da intese trasmettiamo in allegato alla presente il testo emendato definitivo del Regolamento Organico federale deliberato con il provvedimento n°209.22 adottato dal Consiglio Federale in data 26 giugno u.s., ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Nazionale.

Nel restare a disposizione per le eventuali specifiche del caso, ringrazio anticipatamente della collaborazione e colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale

*Cinzia Profeta*  
Cinzia Profeta





Delibera n. 209.22 del 26 giugno 2024  
Organi e Strutture FIH: Struttura  
Settore di attività: Carte Federali

*Regolamento Organico. Testo Aggiornato Giugno 2024*

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** l'art. 27, comma 2) dello Statuto Federale;
- VISTO** il testo del nuovo Statuto Federale approvato dalla XXX Assemblea Nazionale della FIH tenutasi a Roma il 25 febbraio 2023;
- VISTA** la deliberazione del Presidente del CONI nr. 83/50 del 30 aprile 2024 che approvava quanto determinato dal Commissario ad acta del CONI, Avv. Michele Signorini, con decreto commissariale nr. 17/2024 del 30 aprile 2024;
- VISTO** il Nuovo testo Statuto della FIH deliberato dalla Giunta Nazionale con nr. 184 del 17 maggio 2024;
- TENUTO CONTO** della necessità di aggiornare il testo del Regolamento Organico della FIH deliberato dal Presidente del CONI con provvedimento 118/64 del 24 novembre 2020 e che necessita di aggiornamento ed integrazioni seguito dell'emanazione di nuove disposizioni delle autorità di Governo e sportive;
- CONSIDERATO** il nuovo testo presentato dal Presidente Federale aggiornato secondo le disposizioni d'intesa con il CONI;
- CONSIDERATA** la necessità di approvare il nuovo testo per poi successivamente sottoporlo a ratifica da parte del CONI nei tempi più rapidi possibili in considerazione anche della prossima Assemblea Federale Ordinaria;
- TUTTO QUANTO SOPRA** premesso e considerato.

**DELIBERA**

di approvare il nuovo regolamento Organico della FIH allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

*[Signature]*  
Il Segretario Generale  
Cinzia Profeta

*[Signature]*  
Il Presidente Federale  
Sergio Mignardi



Federazione Italiana Hockey

# REGOLAMENTO ORGANICO

*Approvato con Delibera di Consiglio Federale n°209.22 del 26 giugno 2024*

## INDICE

<b>NORME GENERALI</b> .....	<b>4</b>
ART. 1 SCOPI E FINI ISTITUZIONALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY .....	4
ART. 2 ORGANIZZAZIONE FEDERALE .....	4
ART. 3 I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY .....	4
<b>TITOLO I DEGLI AFFILIATI</b> .....	<b>4</b>
ART. 4 RILEVANZA DELL’AFFILIAZIONE .....	4
ART. 5 REQUISITI PER L’AFFILIAZIONE. PRINCIPI ESSENZIALI DEGLI ORDINAMENTI INTERNI .....	5
ART. 6 PROCEDIMENTO PER L’AFFILIAZIONE .....	5
ART. 7 DIVIETO DI DENOMINAZIONI SOCIALI IDENTICHE O SIMILARI .....	6
ART. 8 STAGIONE SPORTIVA .....	6
ART. 9 RINNOVO ANNUALE DELL’AFFILIAZIONE .....	6
ART. 10 MODIFICHE DEGLI STATUTI, DEI REGOLAMENTI INTERNI E VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE E DI RAPPRESENTANZA DEGLI AFFILIATI .....	6
ART. 11 ABBINAMENTO PUBBLICITARIO .....	6
ART. 12 CONTRATTO PUBBLICITARIO .....	7
ART. 13 CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE .....	7
ART. 14 INCORPORAZIONE .....	7
ART. 15 FUSIONE .....	7
ART. 16 TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE .....	8
ART. 17 CESSAZIONE DELL’AFFILIATO .....	8
<b>TITOLO II DEI TESSERATI</b> .....	<b>8</b>
ART. 18 CATEGORIE .....	8
ART. 19 RILEVANZA DEL TESSERAMENTO .....	8
ART. 20 PROCEDURA DEL TESSERAMENTO .....	9
ART. 21 TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI .....	9
ART. 22 EQUIPARAZIONE DI ATLETI STRANIERI .....	9
ART. 23 ESCLUSIVITÀ DELLA PRESTAZIONE ATLETICA .....	10
ART. 24 TUTELA SANITARIA .....	10
ART. 25 INCOMPATIBILITÀ .....	10
<b>TITOLO III DEL VINCOLO SPORTIVO</b> .....	<b>10</b>
ART. 26 VINCOLO SPORTIVO TRA ATLETA E AFFILIATO .....	10
ART. 27 CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DAL VINCOLO DEGLI ATLETI .....	11
ART. 28 PROCEDIMENTI RELATIVI ALLO SCIoglIMENTO DEL VINCOLO DEGLI ATLETI .....	12
ART. 29 LIMITI AL TRASFERIMENTO AD ALTRO AFFILIATO .....	12
ART. 30 TRASFERIMENTO PROVVISORIO .....	12
ART. 31 TRASFERIMENTO DEFINITIVO A TITOLO GRATUITO .....	13
ART. 32 TRASFERIMENTO DEFINITIVO A TITOLO ONEROSO; SCIoglIMENTO DEL VINCOLO A TITOLO ONEROSO .....	13
ART. 33 VINCOLO DEI TECNICI, CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL VINCOLO .....	13
ART. 34 VINCOLO DEI DIRIGENTI, CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL VINCOLO .....	13
<b>TITOLO IV LE DIVISIONI FEDERALI</b> .....	<b>14</b>
ART. 34 BIS LE DIVISIONI .....	14
ART. 34 TER STRUTTURA E FUNZIONI .....	14
ART. 34 QUATER GLI AFFILIATI E TESSERATI DELLE DIVISIONI NELLE ASSEMBLEE FEDERALI .....	14
<b>TITOLO V DEGLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI IN GENERALE</b> .....	<b>15</b>
ART. 35 DISTINZIONI .....	15
ART. 36 REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ .....	15
ART. 37 DURATA DELLE CARICHE .....	15
ART. 38 DIMISSIONI E REVOCA .....	15
ART. 39 FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI .....	15
ART. 40 FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI INDIVIDUALI .....	16
ART. 41 CONFLITTI DI COMPETENZA .....	16
ART. 42 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DI SETTORI, COMMISSIONI E COMITATI .....	16



<b>TITOLO VI DEGLI ORGANI STATUTARI .....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO I L'ASSEMBLEA NAZIONALE.....</b>	<b>16</b>
ART. 43 PARTECIPAZIONE .....	16
ART. 44 DELEGA .....	16
ART. 45 ELENCO UFFICIALE DEI VOTANTI.....	17
ART. 46 RICORSO PER OMESSA OD ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI.....	17
ART. 47 AVVISO DI CONVOCAZIONE .....	17
ART. 47 BIS CONSULTAZIONI ELETTORALI DEI RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI .....	17
ART. 48 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE .....	18
ART. 49 COMMISSIONE CONVALIDA CANDIDATURE .....	18
ART. 50 RICORSO AVVERSO L'ESCLUSIONE O LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	19
ART. 51 COMMISSIONE VERIFICA POTERI.....	19
ART. 52 COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELL'ASSEMBLEA; ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA .....	19
ART. 53 COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.....	20
ART. 54 SISTEMI DI VOTAZIONE.....	20
ART. 55 PROCEDIMENTI E MAGGIORANZE PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE FEDERALI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE .....	20
ART. 56 VERBALE DELL'ASSEMBLEA.....	21
ART. 57 CONTROVERSIE .....	21
<b>CAPO II IL PRESIDENTE FEDERALE .....</b>	<b>21</b>
ART. 58 RAPPORTI CON GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI .....	21
ART. 59 DELEGA DEI POTERI.....	21
ART. 60 PROVVEDIMENTI DI ESTREMA URGENZA .....	21
<b>CAPO III IL CONSIGLIO FEDERALE .....</b>	<b>22</b>
ART. 61 TERMINI E PROCEDIMENTI PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO.....	22
ART. 62 ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI.....	22
ART. 63 CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI.....	22
ART. 64 FORME DELLA CONVOCAZIONE .....	22
ART. 65 PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO .....	22
ART. 66 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI .....	22
ART. 67 MODALITÀ DI VOTAZIONE .....	23
ART. 68 NOTIFICAZIONE DELLE DECISIONI.....	23
ART. 69 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE .....	23
ART. 70 INCOMPATIBILITÀ .....	23
<b>CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....</b>	<b>23</b>
ART. 71 COMPETENZA .....	23
ART. 72 VERBALIZZAZIONI .....	23
ART. 73 CESSAZIONE E SOSTITUZIONI .....	23
ART. 74 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA .....	24
ART. 75 INCOMPATIBILITÀ .....	24
<b>TITOLO VII DEI SETTORI, COMITATI E COMMISSIONI .....</b>	<b>24</b>
ART. 76 SETTORI, COMMISSIONI, COMITATI E DIPARTIMENTI.....	24
ART. 77 MODALITÀ DI GESTIONE DEI SETTORI E COMITATI OPERATIVI.....	24
ART. 78 SETTORE AGONISTICO NAZIONALE (SAN) .....	25
ART. 79 SETTORE SQUADRE NAZIONALI (SSN) .....	25
ART. 80 SETTORE PROMOZIONALE E SCOLASTICO (SPS) .....	26
ART. 81 SETTORE COMUNICAZIONE E CERIMONIALE (SCC) .....	26
ART. 82 SETTORE IMPIANTI SPORTIVI (SIS) .....	26
ART. 83 SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE (SOT) .....	27
ART. 84 SETTORE MEDICO (SME) .....	27
ART. 84 BIS SETTORE ATTIVITÀ SOCIALE E INCLUSIVA (SASI) .....	27
ART. 84 TER SETTORE MASTER (SEM) .....	27
ART. 85 COMITATO NAZIONALE UFFICIALI DI GARA (CNUG) .....	27
ART. 86 COMITATO NAZIONALE TECNICI (CNT).....	28
ART. 86 BIS COMITATO NAZIONALE ATLETI (CNA).....	28
ART. 86 TER COMITATO WELFARE SPORTIVO (CWS) .....	28
ART. 87 COMMISSIONE CARTE FEDERALI (CCF) .....	29





ART. 88	COMMISSIONE REGOLE DI GIOCO (CRG)	29
ART. 89	COMMISSIONE FEDERALE ATLETI (CFA)	29
<b>TITOLO VIII DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA</b>		<b>29</b>
ART. 90	ORGANI DI GIUSTIZIA	29
ART. 91	ORGANI DI GIUSTIZIA COMPETENZE	29
<b>TITOLO IX DELLE STRUTTURE TERRITORIALI</b>		<b>29</b>
ART. 92	ORGANIZZAZIONE	29
ART. 93	L'ASSEMBLEA REGIONALE	30
ART. 94	LE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	31
ART. 95	IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE	31
ART. 96	IL CONSIGLIO REGIONALE	31
ART. 97	COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE	32
ART. 98	GESTIONE FINANZIARIA	32
ART. 99	I DELEGATI REGIONALI	32
ART. 100	LA DELEGAZIONE PROVINCIALE	33
ART. 101	LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI	33
ART. 102	ENTRATA IN VIGORE	33

## NORME GENERALI

### Art. 1

#### Scopi e fini istituzionali della Federazione Italiana Hockey

1. In attuazione dello Statuto Federale, con particolare riguardo all'art. 2 dello stesso, la F.I.H. attraverso la propria organizzazione federale persegue e realizza le finalità istituzionali per mezzo di regolari Organi e dei soggetti in essa contemplati.

### Art. 2

#### Organizzazione federale

1. Gli Organi e le strutture della FIH, a mezzo dei quali la Federazione realizza le proprie attività istituzionali, sono indicate nell'art. 16 dello Statuto.

### Art. 3

#### I soggetti della Federazione Italiana Hockey

1. Sono Affiliati alla FIH tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e i Gruppi Sportivi Militari e di Stato riconosciuti ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.
2. Sono tesserati alla FIH tutti i soggetti che hanno conseguito il tesseramento ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 dello Statuto.
3. Gli Istituti scolastici o gruppi simili organizzati in forma di Associazioni Sportive che effettuano esclusivamente attività promozionale a livello scolastico, possono essere affiliati ai sensi dell'art. 4, comma 10, dello Statuto, pertanto senza obbligo di richiedere il Codice Fiscale e di iscriversi nel Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e/o dell'Ente pubblico preposto dalla legislazione vigente; per il tesseramento si applicano le norme art. 9 dello Statuto. I gruppi scolastici e simili non hanno diritto di voto nelle Assemblee federali.
4. Gli Enti aggregati che intendono svolgere attività non agonistica possono essere affiliati ai sensi dell'art. 15 dello Statuto senza obbligo di essere in possesso del Codice Fiscale e di essere iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e/o dell'Ente pubblico preposto dalla legislazione vigente; per il tesseramento si applicano le norme di cui all'articolo 9 dello Statuto; sono esclusi dal diritto di voto nelle Assemblee federali.

## TITOLO I DEGLI AFFILIATI

### Art. 4

#### Rilevanza dell'affiliazione

1. L'affiliazione, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e dei Regolamenti federali, conferisce lo status di Affiliato alla FIH ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche e Gruppi sportivi ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello Statuto, nonché a società sportive costituite ai sensi dello stesso art. 4, comma 4, dello Statuto.
2. Solo gli Affiliati possono praticare lo sport controllato dalla F.I.H. e svolgere, con il tesseramento dei propri atleti, tecnici e dirigenti, attività agonistica, promozionale e/o amatoriale dell'Hockey, in tutte le sue specialità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), dello Statuto (oppure quali quello prato, indoor, beach, parahockey e promozionale) in Italia e nell'ambito della Federazione Europea di Hockey (E.H.F.) e della Federazione Internazionale di Hockey (I.H.F.) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e della Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) per quanto attiene l'attività paralimpica, nonché del Floorball e del Lacrosse in Italia e nell'ambito delle rispettive Federazioni Europee ed Internazionali e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e della Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) per quanto attiene l'attività paralimpica.
3. In particolare, essi partecipano all'Assemblea della F.I.H. e a quelle territoriali nei termini e secondo le modalità dello Statuto e del presente regolamento; partecipano all'attività agonistica, promozionale e amatoriale federale usufruendo dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIH e dal CONI.
4. Gli Affiliati hanno l'obbligo di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e/o dell'Ente pubblico preposto dalla legislazione vigente; l'iscrizione dovrà essere regolarizzata entro la fine dell'anno sportivo pena la decadenza dell'affiliazione alla F.I.H..

5. Gli Istituti scolastici o gruppi similari organizzati in forma di Associazioni Sportive che effettuano esclusivamente attività promozionale a livello scolastico, possono chiedere l'affiliazione alla F.I.H. in deroga al requisito dell'iscrizione del Registro Nazionale di cui al comma precedente e del possesso del Codice Fiscale; l'affiliazione in questo caso non dà diritto al voto di cui all'art. 17, comma 7, lettera a) dello Statuto.
6. Dall'appartenenza alla F.I.H. derivano all'Affiliato tutti i doveri ed i diritti sanciti dallo Statuto e dai regolamenti federali e la soggezione ai poteri organizzativi e disciplinari esercitati dai competenti Organi e alle loro definitive decisioni.
7. L'affiliazione implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte degli affiliati e dei propri tesserati di tutte le norme vigenti nell'ordinamento della F.I.H., del CONI, del CIP e di quelle a cui i medesimi si richiamano.

#### Art. 5

##### Requisiti per l'affiliazione. Principi essenziali degli ordinamenti interni

1. Sono affiliati alla F.I.H. le società e le associazioni sportive dilettantistiche, che intendano praticare attività agonistica, promozionale e/o amatoriale dell'Hockey, in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale;
2. Gli Statuti degli affiliati devono essere adeguati ai requisiti previsti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche e integrazioni nonché a quelli del C.I.P. per coloro che svolgono attività paralimpica e devono prevedere:
  - a) una denominazione distintiva;
  - b) i colori sociali;
  - c) una sede;
  - d) un Consiglio direttivo, composto da almeno tre componenti tesserati, di cui uno con funzioni di Presidente legale rappresentante e di un Vice Presidente che possa anch'esso agire in nome e per conto dell'Affiliato;
  - e) criteri democratici per la elezione, la nomina e il funzionamento degli organi;
  - f) assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  - g) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri Affiliati alla FIH;
  - h) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'Affiliato;
  - i) casi e modi di scioglimento o cessazione;
  - j) una denominazione sociale distintiva che deve contenere la finalità sportiva e la specifica "associazione sportiva dilettantistica" o l'acronimo A.S.D., o Società Sportiva Dilettantistica per azioni o a responsabilità limitata o l'acronimo S.S.D.P.A.-S.S.D.A.R.L., nonché l'assenza dello scopo di lucro;
  - k) obbligo di conformarsi agli Statuti e ai Regolamenti della FIH, del CONI, del CIP e FISDIR.

#### Art. 6

##### Procedimento per l'affiliazione

1. La domanda di affiliazione deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti con l'osservanza delle istruzioni diramate dalla Segreteria federale e, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società o Associazione Sportiva Dilettantistica e deve indicare almeno una delle discipline sportive federali riconosciute che l'Affiliato intende praticare.
2. La domanda deve essere corredata dallo Statuto in duplice copia e dal verbale di costituzione dell'Affiliato e deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato a/r ovvero PEC agli uffici competenti a riceverla accompagnata dall'attestato di versamento della quota di affiliazione e deve contenere l'indicazione del Codice Fiscale e la dichiarazione di disponibilità per l'uso di una struttura sportiva idonea alla pratica di almeno una delle discipline sportive federali riconosciute.
3. Deve sempre procedersi al deposito della firma del Presidente e legale rappresentante o del Vice Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 2, lettera d), indicando eventuali limitazioni a tale potestà.
4. Il Consiglio Federale, previo riconoscimento degli Affiliati ai fini sportivi, delibera sulla domanda con la verifica dell'osservanza delle formalità e dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
5. La deliberazione di affiliazione viene notificata a cura della Segreteria federale entro quindici giorni da quando è stata assunta dal Consiglio Federale, a mezzo lettera raccomandata a/r o pec, unitamente a una copia vidimata dello Statuto dell'Affiliato.
6. Gli effetti dell'affiliazione decorrono dalla data della relativa deliberazione del Consiglio Federale che determina il riconoscimento dell'Affiliato ai fini sportivi per l'iscrizione nel Registro CONI e/o dell'Ente pubblico preposto dalla legislazione nazionale.

#### **Art. 7**

#### **Divieto di denominazioni sociali identiche o similari**

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.H. secondo i principi della priorità e del buon andamento delle attività sportive.
2. Gli Affiliati hanno altresì diritto alla tutela dell'emblema sociale ove questo sia stato depositato presso la F.I.H.
3. Non può farsi luogo all'affiliazione nel caso di denominazione sociale identica o simile a quella di altro Affiliato e il Consiglio Federale può sempre pretendere modifiche o rettifiche delle denominazioni perché non ritenute sufficientemente distintive o per ragioni di opportunità.
4. È fatto altresì espresso divieto di assumere la denominazione sociale di partiti politici o la intestazione a persone viventi o assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.

#### **Art. 8**

#### **Stagione sportiva**

1. La stagione sportiva inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

#### **Art. 9**

#### **Rinnovo annuale dell'affiliazione**

1. L'affiliazione deve essere rinnovata annualmente inviando alla Segreteria federale, entro il termine del 15 giugno dell'anno sportivo in corso, con l'apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e con l'osservanza delle formalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale, la domanda in cui confermano o aggiornano gli obblighi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, corredata dall'attestato di avvenuto pagamento della quota di affiliazione.
2. La sanatoria di domande di rinnovo tardive o non corredate dall'attestato di avvenuto pagamento della quota di affiliazione deve essere effettuata entro il termine ultimo del 31 agosto con l'attestazione dell'avvenuto pagamento oltre che della quota annuale di affiliazione anche della quota supplementare di affiliazione nella misura annualmente determinata.
3. Decorso tale ulteriore termine non può farsi luogo a nessuna sanatoria. Eventuali domande di affiliazione comunque successivamente proposte, verranno considerate come richieste di nuova affiliazione con anzianità dalla data della nuova delibera di affiliazione da parte del Consiglio Federale.

#### **Art. 10**

#### **Modifiche degli Statuti, dei regolamenti interni e variazioni nella composizione degli organi di direzione e di rappresentanza degli Affiliati**

1. Le eventuali modifiche degli Statuti e delle regolamentazioni interne degli Affiliati devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro adozione mediante trasmissione a mezzo raccomandata a/r ovvero PEC di loro copia sottoscritta dal legale rappresentante alla Segreteria Federale per la successiva approvazione del Consiglio Federale.
2. Dette modifiche comunicate sono soggette all'approvazione del primo Consiglio Federale utile per quanto attiene alla verifica dei requisiti per l'affiliazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto, e della denominazione sociale di cui al sopracitato art. 7
3. Sono egualmente soggette alla tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata a/r ovvero PEC ai competenti Uffici federali/Segreteria Federale, entro dieci giorni, la variazione degli organi sociali dei sodalizi, unitamente alla copia del verbale dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo deliberante, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio, la variazione delle firme di cui al sopracitato art. 6, comma 3, e del recapito postale, la cui inosservanza determina l'inefficacia a tutti gli effetti per la FIH delle medesime variazioni.

#### **Art. 11**

#### **Abbinamento pubblicitario**

1. Gli Affiliati che intendono abbinarsi con un qualsiasi soggetto avente finalità commerciali o non commerciali, possono affiancare ad essa la ragione sociale dell'abbinante, ma devono inviare dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale copia della deliberazione dell'organo sociale competente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Affiliato.
2. Alla scadenza dell'abbinamento l'Affiliato riacquista la sua originaria denominazione sociale dandone comunicazione entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale

3. Le dimensioni del marchio o della scritta pubblicitaria da esporre sulle maglie di gioco sono regolamentate da apposita circolare della F.I.H.
4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare dei diritti di registrazione.

#### **Art. 12** **Contratto pubblicitario**

1. E' concesso agli Affiliati stipulare contratti di pubblicità con un qualsiasi soggetto avente finalità commerciali o non commerciali, con la possibilità di mantenere la originaria denominazione sociale inalterata negli atti federali ed utilizzare il nuovo nominativo solo per i rapporti verso l'esterno. Gli Affiliati devono inviare entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale, copia della relativa deliberazione dell'organo sociale competente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Affiliato.
2. Alla scadenza del contratto pubblicitario l'Affiliato dovrà darne comunicazione entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale;
3. La pubblicità sulle maglie di gioco è disciplinata dal precedente art. 11, comma 3.

#### **Art. 13** **Cambiamento di denominazione sociale**

1. L' Affiliato che ha cambiato la propria denominazione sociale deve inviare entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale copia della deliberazione dell'Assemblea dei Soci e del nuovo Statuto, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Affiliato.
2. Il cambiamento della denominazione sociale è soggetto ai limiti di cui al sopracitato art. 7, comma 3, e, comunque, non è permesso quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale.
3. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione del cambiamento di denominazione sociale.
4. Gli effetti del cambiamento di denominazione sociale decorrono dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio Federale.
5. Le variazioni di denominazione e di sede devono essere comunicate anche al CONI e/o all'Ente pubblico preposto dalla legislazione nazionale per l'aggiornamento dei dati di cui al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

#### **Art. 14** **Incorporazione**

1. Un Affiliato che incorpora uno o più altri Affiliati, mantiene senza alcuna variante la propria denominazione sociale, i propri colori, i propri organi sociali, il proprio rango federale e i propri atleti.
2. Per procedere all'incorporazione, che, comunque, non è permessa quando è già iniziata l'attività agonistica ufficiale, l'Affiliato incorporante deve inviare entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale per la successiva approvazione del Consiglio Federale, copia sottoscritta dal proprio legale rappresentante delle deliberazioni dei Consigli direttivi di entrambi gli Affiliati ed il saldo degli eventuali debiti verso la FIH dei medesimi affiliati.
3. La posizione sportiva, le eventuali attività o passività passano dall'Affiliato incorporato all'Affiliato incorporante.
4. Non sono ammesse incorporazioni di sodalizi aventi sede in regioni diverse salvo che si tratti di province confinanti.
5. L'incorporazione determina la cessazione del vincolo di tesseramento per tutti i tesserati dell'Affiliato incorporato.
6. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione relativo all'incorporazione.
7. Gli effetti dell'incorporazione decorrono dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio Federale.
8. Dopo le delibere di incorporazione deve esserne data comunicazione al CONI e/o all'Ente pubblico preposto dalla legislazione nazionale per l'aggiornamento del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

#### **Art. 15** **Fusione**

1. Per procedere alla fusione tra due o più Affiliati, che, comunque, non è permessa quando è già iniziata l'attività agonistica ufficiale, deve essere inviata entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale per la successiva approvazione del Consiglio Federale, copia delle relative deliberazioni degli organi sociali competenti di tutti gli Affiliati che vengono a cessare per effetto della fusione, sottoscritta dai legali rappresentanti di detti Affiliati.



2. L'Affiliato risultante dalla fusione avrà un nuovo Statuto, una nuova denominazione e un Consiglio Direttivo di nuova elezione che sarà soggetto a quanto previsto dal sopracitato art. 9 e all'art. 4, comma 3, dello Statuto.
3. Non sono ammesse fusioni tra Affiliati aventi sede in regioni diverse salvo che si tratti di province confinanti.
4. L'Affiliato risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi degli Affiliati estinti, e resta affiliato con la migliore posizione sportiva posseduta dagli Affiliati medesimi. Per l'anzianità federale sarà confermata quella appartenente al sodalizio più anziano tra gli Affiliati che partecipano alla fusione, e per il titolo sportivo è riconosciuto quello risultante dalla somma di quelli appartenenti agli stessi affiliati partecipanti alla fusione.
5. Le fusioni determinano la cessazione del vincolo di tesseramento per tutti i tesserati che partecipano alla fusione.
6. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione relativo alla fusione.
7. Gli effetti della fusione decorrono dalla data della deliberazione di approvazione del Consiglio Federale.
8. Dopo le delibere di fusione deve esserne data comunicazione al CONI e/o all'Ente pubblico preposto dalla legislazione nazionale per l'aggiornamento del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

#### **Art. 16**

##### **Trasferimento della sede sociale**

1. La comunicazione di trasferimento della sede sociale deve essere inviata entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a/r o pec, al Segretario Generale per la successiva approvazione del Consiglio Federale, allegando la copia del verbale della Assemblea dei Soci che ha deliberato il trasferimento, sottoscritto dal legale rappresentante
2. L'Affiliato che trasferisce la propria sede deve modificare la propria denominazione sociale ove in questa sia compreso un riferimento geografico richiamante la sede precedente.
3. Il trasferimento della sede in comune diverso da quello originario non è permesso quando sia già iniziata l'attività agonistica ufficiale e determina la cessazione del vincolo di tesseramento di tutti i tesserati appartenenti all'Affiliato che ha trasferito la sede sociale.
4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare del diritto di registrazione del trasferimento della sede.

#### **Art. 17**

##### **Cessazione dell'Affiliato**

1. La cessazione di appartenenza alla FIH è disciplinata dall'art. 8 dello Statuto.

## **TITOLO II DEI TESSERATI**

#### **Art. 18 Categorie**

1. Le persone fisiche che possono aderire alla FIH sono indicate nell'art. 9, comma 1, dello Statuto.
2. Tutte le persone fisiche fanno parte della FIH all'atto del tesseramento, secondo le modalità indicate nell'art. 9 dello Statuto
3. La categoria degli Ufficiali di Gara comprende: gli Arbitri, i Delegati Tecnici di Campo, i Cronometristi, i Commissari di Gara, i Referenti Tecnici.

#### **Art. 19**

##### **Rilevanza del tesseramento**

1. Solo i tesserati possono svolgere le attività organizzate dalla Federazione.
2. I tesserati esercitano i diritti ed osservano i doveri sanciti dallo Statuto, dai Regolamenti federali e dal Codice Etico e sono assoggettati ai poteri disciplinari esercitati dai competenti organi di giustizia e alle loro decisioni.
3. Il tesseramento implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del tesserato di tutte le norme vigenti nell'ordinamento della F.I.H. e alle norme e indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e del C.I.P..

## Art. 20 Procedura del tesseramento

1. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, dei medici, dei masso-fisioterapisti e dei soci degli Affiliati è richiesto annualmente dal legale rappresentante del sodalizio utilizzando gli appositi moduli e con l'osservanza delle formalità all'uopo stabilite e richieste dalla Segreteria federale.
2. Per gli atleti stranieri o comunque provenienti da Federazione estera dispongono gli articoli 21 e 22 del presente Regolamento.
3. Per i tesserati con la qualifica di medico o masso-fisioterapista la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata da copia della documentazione comprovante tali qualifiche.
4. L'istruzione e la predisposizione dei tesseramenti è di competenza della Segreteria federale, di concerto con la Commissione Tesseramento.
5. Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data del nullaosta rilasciato dalla F.I.H.
6. Il tesseramento alla F.I.H. non influisce in alcun modo sulla esclusiva responsabilità dell'Affiliato con il quale il tesserato sia vincolato per qualunque pregiudizio possa derivare al tesserato medesimo dalla sua partecipazione alla attività agonistica federale e non costituisce assunzione di responsabilità della F.I.H. Il tesserato per i rischi derivanti dall'attività agonistica è tutelato da una copertura assicurativa infortuni e R.C. con una compagnia individuata dalla FIH. Gli Affiliati possono aumentare il massimale concordato dalla FIH integrando i relativi premi.
7. Il tesseramento degli ufficiali di gara (Arbitri, Delegati Tecnici di Campo, Cronometristi, Commissari di Gara, Referenti Tecnici) e dei Tecnici è richiesto annualmente personalmente dal diretto interessato nei modi e nei termini stabiliti dai singoli regolamenti di settore deliberati dal Consiglio Federale.
8. Il rinnovo del tesseramento deve essere richiesto entro i medesimi termini previsti per il rinnovo dell'affiliazione annuale di cui all'art. 9 del presente Regolamento, con l'attestato di avvenuto pagamento della tassa di affiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.  
In caso di inosservanza del termine di per il rinnovo del tesseramento, anche per il mancato versamento della relativa tassa, si determina la decadenza del vincolo dell'atleta che l'Affiliato può ripristinare solo con un nuovo tesseramento.
9. Ai titolari degli organi federali il documento di tesseramento è rilasciato d'ufficio fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, dello Statuto.

## Art. 21 Tesseramento di atleti stranieri

1. Atleti di nazionalità straniera possono essere tesserati e utilizzati nel campionato italiano, purché non siano sottoposti a misure disciplinari di sospensione o radiazione della Federazione di provenienza, secondo le disposizioni della Federazione Internazionale di Hockey. Per quanto attiene alla regolamentazione degli atleti extracomunitari e valgono le determinazioni annuali del CONI.
2. Il tesseramento degli atleti di cui al precedente comma è disciplinato annualmente dalle deliberazioni del Consiglio Federale, nel rispetto delle eventuali disposizioni del CONI e della vigente legislazione statale.

## Art. 22 Equiparazione di atleti stranieri

1. Gli atleti di nazionalità straniera, già equiparati italiani prima del 1995 a seguito di delibera di riconoscimento individuale da parte del Consiglio Federale, sono considerati di formazione italiana e per essi valgono le normative previste per gli atleti italiani.
2. L'atleta di nazionalità straniera, che non sia mai stato tesserato/a da Federazione estera, di formazione italiana, tesserato/a alla FIH entro il compimento del sedicesimo anno di età, è equiparato/a ad atleta italiano.
3. Sono considerati appartenenti allo status di atleta italiano:
  - a) gli atleti/e minorenni che, pur non avendo la cittadinanza italiana, siano nati/e in Italia;
  - b) gli atleti minorenni che, pur non avendo la cittadinanza italiana e non essendo nati in Italia, abbiano avuto la residenza in Italia entro il decimo anno di età, ovvero fino al compimento del diciottesimo anno di età (Legge n°12/2016) e che non siano mai stati tesserati con Federazioni straniere;
  - c) gli atleti/e di età superiore a 45 anni comunitari ed extra comunitari sono considerati equiparati agli atleti/e italiani per status sportivo.

#### Art. 23

#### Esclusività della prestazione atletica

1. L'atleta tesserato per un Affiliato non può svolgere attività sportive per un altro Affiliato alla FIH.
2. L'atleta tesserato in Italia può partecipare a Campionati stranieri, se autorizzato dal proprio Sodalizio o svincolato secondo le norme del Regolamento.
3. La violazione di quanto stabilito ai commi precedenti si configura come posizione irregolare di atleta, soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

#### Art. 24

#### Tutela sanitaria

1. Gli atleti hanno l'obbligo di osservare la vigente normativa statale in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva e devono sottoporsi a visita medica annuale per l'accertamento della idoneità alla pratica dello sport dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse.
2. Le norme relative alla tutela sanitaria dei tesserati è disciplinata dal Regolamento sanitario della Federazione.
3. Della conservazione negli atti sociali della certificazione medica di idoneità sportiva per gli atleti e dei tecnici, è responsabile il Legale rappresentante dell'Affiliato di appartenenza, o di destinazione in caso di atleta trasferito provvisoriamente, mentre per gli ufficiali di gara è responsabile il Presidente del Comitato Nazionale Arbitri (CNA).

#### Art. 25

#### Incompatibilità

1. Le incompatibilità fra le cariche e quelle fra qualifiche sono stabilite dall'art. 52 dello Statuto.

### TITOLO III DEL VINCOLO SPORTIVO

#### Art. 26

#### Vincolo sportivo tra atleta e Affiliato

1. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare l'hockey in tutte le sue specialità, il Floorball e il Lacrosse esclusivamente nell'interesse dell'Affiliato con il quale è tesserato e nel divieto di praticarlo con altro Affiliato, salvo il consenso dell'Affiliato. L'età minima per instaurare un vincolo sportivo è il compimento del 10° anno di età.
2. Il vincolo di tesseramento ha durata biennale sportiva, pari a due stagioni sportive, e cessa automaticamente al termine della stagione sportiva senza il nulla osta dell'Affiliato di appartenenza. Tutti Gli atleti cessano dal vincolo con l'Affiliato di appartenenza al termine di ciascuna stagione sportiva, senza il nulla osta dell'Associazione di appartenenza.
3. Il vincolo del tesseramento per tutti gli atleti è determinato con la firma del modulo di tesseramento. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto l'atleta è vincolato all'affiliato di appartenenza fino al termine della seconda stagione sportiva, dopo la quale l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con il soggetto affiliato di appartenenza o di tesserarsi con un altro affiliato. In quest'ultimo caso, deve essere previamente versato da parte dell'affiliato a cui l'atleta si trasferisce un Premio di Formazione Tecnica stabilito nel comma 8 del presente articolo. Per i minori il modulo di tesseramento deve essere firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Lo svincolo di tesseramento prima del termine biennale può essere richiesto da un altro Affiliato con le modalità previste dal primo comma del seguente art. 27 dietro il pagamento di un Premio di Formazione Tecnica indicato al comma 8 del presente articolo, che sarà versato dall'Affiliato richiedente all'Affiliato di provenienza dell'atleta.
5. Lo svincolo di tesseramento prima del termine biennale può essere richiesto anche dall'atleta con le modalità previste dal comma 3 del seguente art. 27, dietro il pagamento di un Premio di Formazione Tecnica, indicato al comma 8 del presente articolo, che sarà versato dal nuovo Affiliato di appartenenza all'Affiliato di provenienza dell'atleta.

6. Quando il trasferimento avviene nel corso di una stagione sportiva, il vincolo sportivo con il nuovo affiliato si instaura al momento del trasferimento e sino al completamento della stagione sportiva in cui è avvenuto il trasferimento.
7. Il vincolo di tesseramento è limitato ad ogni disciplina e specialità federale riconosciuta, fermo restando che il Consiglio Federale annualmente può stabilire diversi criteri applicativi con apposita delibera.
8. Per la determinazione del Premio di Formazione Tecnica per l'Hockey su prato, il Consiglio Federale dovrà considerare e applicare i seguenti parametri:
  - a) Premio di base
    - atleti dal decimo anno fino al diciottesimo anno Euro 250,00 incrementata di Euro 50,00 per ogni anno;
    - atleti dal diciannovesimo al trentesimo anno Euro 1.000,00;
    - atleti dal trentunesimo al trentacinquesimo anno Euro 300,00 decrementata di Euro 50,00 per ogni anno.L'età deve essere computata a fini sportivi nell'anno solare di riferimento al momento della richiesta di svincolo.
  - b) Premio variabile
    - incremento di Euro 150,00 per ogni anno sportivo di tesseramento con l'Affiliato titolare del vincolo sportivo;
    - incremento di Euro 300,00 per ogni anno sportivo di tesseramento con il titolare del vincolo sportivo, per gli atleti/e che abbiano fatto parte delle Nazionali Italiane A (o omologhe Nazionali estere), in competizioni internazionali IHF o EHF negli ultimi 4 anni;
  - c) Premio di categoria
    - incremento del 25% (indennità base più variabile), qualora l'atleta venga trasferito ad un Affiliato che milita nella massima serie Nazionale del rispettivo genere (A Elite M o F).Dal calcolo dei predetti Premi di Formazione Tecnica saranno dedotte le quote annuali di frequenza, versate dall'atleta al Sodalizio nel periodo di formazione, con esclusione della quota sociale.
9. Per la determinazione del Premio di Formazione Tecnica nelle altre diverse specialità dell'Hockey si applica esclusivamente il Premio di base indicato al precedente comma 8 lettera a).
10. Per la determinazione del Premio di Formazione Tecnica nelle altre discipline sportive federali riconosciute (Floorball e Lacrosse) si applicano i medesimi criteri indicati al comma 8, lettera a), b) e c).

#### Art. 27

#### Cessazione e scioglimento dal vincolo degli atleti

1. Il vincolo di tesseramento tra atleti e Affiliati cessa di diritto, senza il pagamento di alcun Premio di Formazione Tecnica, nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 20, comma 8, del presente Regolamento.
2. La cessazione di diritto dal vincolo dà facoltà all'atleta di tesserarsi per altro Affiliato entro i termini di cui ai precedenti articoli 20 e 21.
3. Il vincolo sportivo può essere sciolto, a domanda dell'atleta, senza pagare alcuna indennità di preparazione, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altro Affiliato, salvo quanto previsto dall'articolo 29:
  - a) per omessa o rinunciata iscrizione dell'Affiliato al campionato di competenza di Hockey, Floorball e Lacrosse; intendendo per campionato di competenza i campionati di divisione nazionale;
  - b) per richiesta di iscrizione ad un campionato di Hockey, Floorball e Lacrosse di livello inferiore a quello di competenza;
  - c) per ritiro dell'Affiliato durante il campionato, purché l'atleta non abbia preso parte a gare di attività ufficiale;
  - d) per inattività sportiva determinata da scelta dell'Affiliato riferita ad un intero anno sportivo;
  - e) per documentabile difetto di assistenza da parte dell'Affiliato;
  - f) per rinuncia espressa del sodalizio.
  - g) per ritiro dell'Associato durante un campionato giovanile purché ciò avvenga prima del 1° marzo dell'anno sportivo in corso e che gli atleti interessati non possano essere impegnati con altre squadre dello stesso Affiliato.  
Gli atleti stessi potranno tesserarsi con altro sodalizio nella medesima stagione agonistica;
  - h) per mancato versamento della quota annuale di affiliazione o per inosservanza del termine di rinnovo della riaffiliazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
4. Il procedimento di scioglimento dal vincolo è disciplinato dal seguente articolo 28.
5. Lo scioglimento del vincolo per qualsiasi motivo diverso da quelli indicati al comma 3 è disciplinato dall'articolo 32 del presente Regolamento. In assenza di accordo tra le parti lo scioglimento del vincolo è da considerarsi a titolo oneroso ed è disciplinato dal citato articolo 32.
6. Il Regolamento di Giustizia stabilisce i casi di scioglimento dal vincolo sportivo per provvedimento disciplinare nei confronti dell'Affiliato.

**Art. 28**  
**Procedimenti relativi allo scioglimento del vincolo degli atleti**

1. L'atleta o l'Affiliato interessato per ottenere lo scioglimento del vincolo sportivo, qualora non sussistano le condizioni previste dal precedente art. 27 o non si è trovato accordo con l'Affiliato titolare del vincolo sportivo, possono formulare istanza per la determinazione del Premio di formazione Tecnica alla Commissione Premio di Formazione Tecnica per la cessazione del vincolo sportivo.
2. L'istanza deve essere presentata a mezzo PEC o posta raccomandata a/r alla Commissione Premio di Formazione Tecnica e deve contenere la prova del versamento della relativa tassa di presentazione, stabilita dal Consiglio Federale, unitamente alla prova dell'invio della medesima istanza, rispettivamente, all'affiliato titolare del vincolo o all'atleta vincolato, e indicare l'ipotesi di calcolo del Premio di Formazione Tecnica.
3. L'Affiliato titolare del vincolo sportivo, o l'atleta vincolato, può formulare entro 5 giorni dal ricevimento della istanza per la determinazione del Premio di Formazione Tecnica, il proprio calcolo del Premio di Formazione Tecnica, evidenziando eventuali differenze con quello indicato dall'Istante, inviandolo con PEC o posta raccomandata a/r alla Commissione Premio di Formazione Tecnica; la Commissione Premio di Formazione Tecnica, decorso il termine di 5 giorni, rispettivamente dal ricevimento della citata istanza di cessazione del vincolo o dell'eventuale diverso calcolo del Premio, assume specifico provvedimento nel quale stabilisce l'importo del Premio di Formazione Tecnica per lo scioglimento del vincolo, da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata a/r alle parti interessate.
4. Il provvedimento di cui al comma precedente può essere impugnato con ricorso entro e non oltre il termine di 5 giorni dal ricevimento della PEC o della raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 116 del Regolamento di Giustizia, al Tribunale Federale che deciderà in camera di consiglio, senza udienza, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del Tribunale Federale può essere impugnata nei modi e nelle forme di cui all'art. 123 del Regolamento di Giustizia.
5. La mancata impugnazione del provvedimento della Commissione Premio di Formazione Tecnica entro il termine di cui al comma precedente determina l'inoppugnabilità dello stesso e la piena accettazione dell'importo stabilito dalla predetta Commissione.

**Art. 29**  
**Limiti al trasferimento ad altro Affiliato**

1. L'atleta che sia stato impegnato in gare di un campionato o di altra attività ufficiale di Hockey nelle sue diverse specialità, del Floorball o del Lacrosse, non può ottenere lo scioglimento del vincolo ovvero non può essere trasferito provvisoriamente o in via definitiva ad altro Affiliato durante la medesima stagione sportiva per quella specifica specialità.
2. Il comma precedente non si applica alla fattispecie dell'art. 27, lettera g), del presente Regolamento.

**Art. 30**  
**Trasferimento provvisorio**

1. Un Affiliato può trasferire provvisoriamente ad altro Affiliato, nell'osservanza del precedente articolo 29, propri tesserati in qualità di atleti per la durata di una stagione sportiva e comunque fino alla scadenza della stagione sportiva con l'osservanza dei termini annualmente stabiliti per i trasferimenti.
2. Il trasferimento provvisorio è concesso con provvedimento amministrativo della Segreteria federale su domanda inoltrata dall'Affiliato destinatario del prestito redatta sugli appositi moduli e contenente le dichiarazioni di consenso del tesserato e dell'Affiliato di appartenenza del medesimo.
3. Per ogni trasferimento provvisorio l'Affiliato destinatario dovrà versare la relativa tassa nella misura annualmente determinata, mentre l'Affiliato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
4. Il mancato o ritardato versamento non pregiudica il trasferimento dell'atleta ma all'Affiliato destinatario verrà addebitata una soprattassa pari al doppio dell'importo della tassa dovuta.
5. Tutte le specialità dell'Hockey, nonché il Floorball e il Lacrosse sono soggetti alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

**Art. 31**  
**Trasferimento definitivo a titolo gratuito**

1. Un Affiliato può trasferire in via definitiva e a titolo gratuito ad altro Affiliato, nell'osservanza del precedente articolo 29, propri tesserati in qualità di atleti con l'osservanza dei termini annualmente stabiliti per il trasferimento definitivo o cessione.
2. Il trasferimento definitivo è concesso con provvedimento amministrativo della Segreteria federale su domanda inoltrata dall'Affiliato destinatario della cessione redatta sugli appositi moduli e contenente le dichiarazioni di consenso del tesserato e dell'Affiliato di appartenenza del medesimo.
3. Per ogni trasferimento definitivo l'Affiliato destinatario dovrà versare alla F.I.H. la relativa tassa nella misura annualmente determinata, mentre l'Affiliato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
4. Il mancato o ritardato versamento non pregiudica la cessione dell'atleta ma all'Affiliato verrà addebitata una soprattassa non inferiore al doppio dell'importo della tassa dovuta.
5. Tutte le specialità dell'Hockey, nonché il Floorball e il Lacrosse sono soggetti alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

**Art. 32**  
**Trasferimento definitivo a titolo oneroso;**  
**scioglimento del vincolo a titolo oneroso**

1. Un Affiliato, in accordo con un atleta vincolato con altro Affiliato, può ottenere il trasferimento definitivo a suo favore dell'atleta stesso, nell'osservanza dell'art. 29, previo il versamento all'Affiliato di origine di un Premio di Formazione Tecnica secondo i parametri indicati all'art. 26.
2. Il trasferimento definitivo è concesso con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale ai sensi del citato art. 35 dello Statuto su domanda inoltrata dall'Affiliato destinatario contenente l'assenso dall'atleta al trasferimento e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento all'Affiliato destinatario del Premio di Formazione Tecnica.
3. Per ogni trasferimento l'Affiliato destinatario dovrà versare alla F.I.H. la relativa tassa nella misura annualmente determinata, mentre l'Affiliato di appartenenza dovrà trasmettere la tessera in suo possesso.
4. Il mancato o ritardato versamento della tassa stabilita comporta la non concessione del trasferimento fino al pagamento di una soprattassa non inferiore al doppio dell'importo della tassa dovuta.
5. Tutte le specialità dell'Hockey, nonché il Floorball e il Lacrosse sono soggetti alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

**Art. 33**  
**Vincolo del Tecnici, cessazione e scioglimento del vincolo**

1. Il Tecnico di un Affiliato è vincolato a prestare la propria attività per l'Affiliato stesso attraverso la richiesta di rilascio della licenza di allenare.
2. La licenza ha la durata di una stagione sportiva, ma può essere annullata per mutuo accordo, o su richiesta dell'Affiliato o del Tecnico.
3. Se l'annullamento della licenza avviene per mutuo accordo o su richiesta dell'Affiliato, il Tecnico ha facoltà di richiedere una nuova licenza per altro Affiliato, mentre se avviene su richiesta del Tecnico questo non potrà richiedere una nuova licenza fino al termine della stagione sportiva.
4. Tutte le specialità dell'Hockey, nonché il Floorball e il Lacrosse sono soggetti alle stesse procedure previste dai commi precedenti.

**Art. 34**  
**Vincolo dei dirigenti, cessazione e scioglimento del vincolo**

1. Il vincolo che lega un dirigente degli Affiliati può essere sciolto in qualsiasi momento a seguito di espressa comunicazione alla F.I.H. del dirigente tesserato ovvero del Legale rappresentante dell'Affiliato.

## TITOLO IV LE DIVISIONI FEDERALI

### Art. 34 Bis Le Divisioni

1. La FIH prevede al suo interno le seguenti Divisioni Federali:
  - a) Divisione Floorball;
  - b) Divisione Lacrosse
2. Ogni Divisione ha autonomia funzionale tecnica, organizzativa e gestionale con un proprio bilancio, che contribuisce a costituire il Bilancio Federale e costituisce l'articolazione funzionale della FIH di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività delle rispettive discipline, Floorball e Lacrosse.
3. Le Divisioni svolgono il programma annuale in armonia con il regolamento di amministrazione e contabilità della FIH.
4. Le Divisioni Floorball e Lacrosse provvedono alla predisposizione dei rispettivi regolamenti tecnici ed organizzativi, di settore, di comitati e commissioni, che sono rimessi dal Presidente di Divisione al Consiglio Federale per la loro approvazione.
5. Nell'ambito di ciascuna Divisione operano responsabili e collaboratori tecnici, che sono incaricati dal Presidente Federale su proposta del Presidente di Divisione.
6. Ciascuna Divisione ha un proprio Segretario di Divisione, il quale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente di Divisione d'intesa con il Presidente Federale.

### Art. 34 Ter Struttura e funzioni

1. Sono organi delle Divisioni:
  - L'Assemblea;
  - Il Presidente;
  - Il Segretario di Divisione.
2. Il Presidente di ciascuna Divisione è eletto dall'Assemblea elettiva di Divisione a cui partecipano gli Affiliati alla FIH che svolgono attività agonistica senior e giovanile, nonché promozionale e amatoriale della rispettiva disciplina di Divisione. Può essere conferita delega scritta da parte del legale rappresentante dell'affiliato ad un altro legale rappresentante di affiliato avente di diritto al voto; ciascun partecipante avente diritto a voto non può comunque essere portatore di più di una delega.
3. All'inizio di ogni stagione sportiva il Presidente di ciascuna Divisione trasmette al Segretario Generale le attività agonistiche ufficiali, distinte in Senior e giovanile, per la successiva approvazione del Consiglio federale.
4. L'assemblea ordinaria elettiva di Divisione è convocata al termine di ogni quadriennio olimpico, quella straordinaria quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio federale almeno la metà più uno degli affiliati di Divisione aventi diritto al voto.
5. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Corte di appello federale.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al Titolo VI del presente regolamento in quanto compatibili.
7. Il Presidente rappresenta la Divisione nei rapporti con il Consiglio Federale, è eletto dall'Assemblea della Divisione, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. È eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.

### Art. 34 Quater Gli Affiliati e tesserati delle Divisioni nelle assemblee federali

1. Gli affiliati e i tesserati FIH che svolgono le attività nelle Divisioni, Floorball e Lacrosse, partecipano alle Assemblee federali, ordinarie e straordinarie, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e, limitatamente al quadriennio olimpico 2025-2029, i tesserati non possono candidarsi come da norma transitoria di cui all'art. 65 dello Statuto. Dal quadriennio olimpico successivo, 2029-2032, in conformità all'art. 25 dello Statuto, i tesserati delle discipline Floorball e Lacrosse possono candidarsi e le Divisioni Floorball e Lacrosse hanno ciascuno un proprio rappresentante in Consiglio Federale eletto dall'Assemblea.

2. L'assegnazione dei voti plurimi degli affiliati che svolgono le attività nelle Divisioni Floorball e Lacrosse è calcolata solo con riferimento all'attività agonistica ufficiale senior, in quanto non è considerata quella agonistica ufficiale giovanile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.
3. Tutti gli atleti e i tecnici delle Divisioni Floorball e Lacrosse partecipano unitamente agli atleti e tecnici dell'hockey in tutte le sue specialità alle assemblee regionali di categoria per eleggere il rappresentante degli atleti e quello dei tecnici per l'assemblea federale.

## **TITOLO V DEGLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI IN GENERALE**

### **Art. 35 Distinzioni**

1. Sono Organi federali quelli previsti dallo Statuto, articolo 16 comma 1 e 2.
2. Sono strutture territoriali e federali quelle previste dallo Statuto, articolo 16 comma 3 e 4.

### **Art. 36 Requisiti ed incompatibilità**

1. Dei requisiti per l'assunzione delle cariche e delle incompatibilità stabilisce lo Statuto, articoli 51 e 52.

### **Art. 37 Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche elettive e di nomina hanno la durata del quadriennio olimpico, dalla data di nomina.
2. Qualora si sia proceduto nel corso del quadriennio olimpico a sostituzioni o rinnovazioni il termine del ciclo olimpico determina in ogni caso la cessazione delle cariche.
3. Per le dimissioni del Presidente o dei Consiglieri federali dispone lo Statuto all'art. 28.
4. Gli Organi e le strutture scaduti continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione o nomina delle nuove cariche, salvo quanto previsto dallo Statuto, articolo 28.
5. I settori, le commissioni e i comitati sono nominati dal Consiglio Federale.
6. I componenti degli Organi giudicanti e del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica per tutto il periodo per il quale sono stati nominati o eletti anche in caso di decadenza dell'organo che li ha nominati.

### **Art. 38 Dimissioni e revoca**

1. Sono sempre ammesse le dimissioni volontarie e, nel caso di irrevocabilità delle medesime, gli organi competenti procedono senza indugio alla sostituzione.
2. Per i Revisori dei Conti dispone l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Consiglio Federale può sempre revocare la nomina ad incarichi di natura tecnica per non soddisfacente funzionamento di un organismo, settore, commissione o comitato o per inopportunità del mantenimento dell'incarico.

### **Art. 39 Forma dei provvedimenti degli organi collegiali**

1. Tutti gli organi collegiali, provvedono a mezzo di deliberazioni adottate a maggioranza degli intervenuti e per la cui validità è necessaria la presenza di oltre la metà dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
2. Tutti i provvedimenti deliberativi degli organi collegiali devono risultare da appositi processi verbali delle sedute e dei relativi provvedimenti va compilata apposita circolare a cura delle competenti segreterie.
3. Per particolari disposizioni in ordine ai procedimenti ed alle forme degli atti si rinvia a quanto disposto per alcuni organi specifici.

**Art. 40**

**Forma dei provvedimenti degli organi individuali**

1. I provvedimenti degli organi individuali giudicanti devono assumere la forma della decisione motivata e si applicano ai medesimi le norme di verbalizzazione e di raccolta di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.
2. Le stesse disposizioni si applicano per tutte le decisioni di ogni altro organo Individuale, salvo quelle relative al concreto svolgimento delle gare, che hanno la loro specifica disciplina nelle norme dei Regolamenti tecnici di gioco e del Regolamento gare e campionati.

**Art. 41**

**Conflitti di competenza**

1. Per la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi della Federazione è competente la Corte federale di Appello.

**Art. 42**

**Sostituzione di componenti di settori, commissioni e comitati**

1. Per singoli provvedimenti, limitatamente ai componenti di settori, commissioni e comitati di cui all'art. 49 dello Statuto, il Presidente della Federazione, può, salvo ratifica del Consiglio Federale, in caso di assenza o di impedimento del componente, disporre la sostituzione nella carica quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento dell'attività programmata.

**TITOLO VI  
DEGLI ORGANI STATUTARI  
CAPO I L'Assemblea Nazionale**

**Art. 43**

**Partecipazione**

1. L'Assemblea Nazionale della F.I.H. è costituita dai soggetti aventi diritto al voto ai sensi degli artt. 17, comma 7, e 18 dello Statuto.
2. Con riferimento al sopra citato art. 17, comma 7, dello Statuto, per attività scolastica si intende quella autorizzata dalla F.I.H., e per attività sportive promozionali si considerano tutti i tornei e competizioni organizzati e regolamentati dalle Strutture Territoriali i cui risultati siano certificati ufficialmente dall'organo competente.  
Partecipano con diritto di voto i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici rispettivamente eletti nelle elezioni regionali di categoria di cui all'art. 18 dello Statuto.
3. Intervengono altresì all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto:
  - a) il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Candidati alle cariche elettive nazionali, i Presidenti di Divisione, i Componenti della Commissione Federale di Garanzia, i Componenti del Collegio Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore, il Rappresentante designato dal C.O.N.I., gli altri Affiliati, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali ed i Presidenti degli Enti Aggregati;
  - b) nonché, ove ne facciano richiesta, i Presidenti ed i Componenti dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali, e i restanti Componenti delle Strutture Territoriali;
  - c) nonché infine quanti altri il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
4. Il diritto di voto è disciplinato dagli artt. 17, 18 e 21 dello Statuto.

**Art. 44**

**Delega**

1. La materia è regolata dall'art. 17, commi 7, 8, 9, 11 e 12, e dall'art. 18, comma 7, dello Statuto.
2. Il Presidente dell'Affiliato avente diritto a voto può essere rappresentato da altro Componente del Consiglio Direttivo opportunamente delegato, e Non possono essere delegati i Rappresentanti di Atleti e Tecnici aventi diritto a voto in Assemblea.
3. I Rappresentanti di Atleti e Tecnici eletti nelle elezioni regionali non possono essere sostituiti, salvo quanto previsto dall' art. 18, comma 7, dello Statuto.



4. Il Presidente dell'Affiliato aventi diritto al voto, o il Dirigente in carica che lo sostituisce, può rappresentare per delega un numero di società come indicato al comma 11 dell'art. 17 dello Statuto.
5. Le deleghe possono essere conferite ai Presidenti di Associazioni o Società sportive aventi diritto a voto o in caso di impedimento del Presidente medesimo ai Dirigenti in carica che li sostituiscono.

#### **Art. 45**

##### **Elenco ufficiale dei votanti**

1. La Segreteria Federale deve inviare a tutti gli Affiliati aventi diritto a partecipare:
  - a) l'elenco degli Affiliati con indicazione dei rispettivi voti attribuiti;
  - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici spettante per Regione ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto federale.
2. Tali elenchi fanno parte integrante dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
3. La Segreteria Federale compila l'elenco degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto divisi per Regioni, che trasmette ai Comitati Regionali o Delegazioni Regionali di competenza

#### **Art. 46**

##### **Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti**

1. Gli Affiliati interessati e la Procura federale hanno facoltà di proporre motivato ricorso per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nella attribuzione del numero dei voti presenti nell'elenco ufficiale dei votanti, predisposto dalla Segreteria federale a norma degli artt. 17 e 21 dello Statuto.
2. Il ricorso va presentato ai sensi e nei termini del regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. Le modalità e le procedure di impugnazione sono contenute nel Regolamento deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI
4. Le decisioni motivate dell'organo verificatore sono comunicate a mezzo PEC o raccomandata a/r all'Affiliato ricorrente, al Procuratore Federale e alla Segreteria Federale che provvederà a compilare l'elenco ufficiale dei votanti rettificato e a pubblicarlo sul sito federale, e a consegnarlo alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento.

#### **Art. 47**

##### **Avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Federale:
  - a) l'indicazione del giorno, dell'ora, in prima e seconda convocazione e della sede dell'Assemblea;
  - b) l'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto di cui al precedente art. 45;
  - c) la composizione della Commissione Verifica Poteri con le modalità di funzionamento della medesima e l'ora d'inizio dei lavori;
  - d) l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto, nei modi e nei termini di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto.
3. L'avviso di cui al comma 1 deve essere contestualmente pubblicato sul sito federale.

#### **Art. 47 bis Consultazioni elettorali dei Rappresentanti Atleti e Tecnici**

1. Il Consiglio Federale indice le consultazioni elettorali in sede regionale per l'elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, che devono svolgersi tra i trenta giorni e i quindici giorni prima dalla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale.
2. Le consultazioni sono convocate con avviso pubblicato presso i Comitati o Delegazioni Regionali che ne curano la trasmissione, almeno 10 giorni prima delle elezioni, agli Affiliati, che ne daranno notizia ai propri Atleti e Tecnici aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 18 comma 1 dello Statuto.
3. Il Presidente o il Delegato Regionale nomina una o più Commissioni Elettorali Territoriali formate da almeno tre componenti, scelti tra i tesserati non appartenenti al Consiglio Regionale e non partecipanti alla consultazione alle quali compete regolare e controllare presso i seggi elettorali, le operazioni di voto, lo scrutinio e proclamazione degli eletti in attuazione delle modalità di cui all'art. 18 dello Statuto. Nel caso di assenza di un componente nominato, il Presidente o Delegato Regionale provvede alla sua sostituzione con una nuova nomina; nessuna Commissione può avere meno di due componenti per essere validamente costituita.
4. Componente della Commissione Elettorale può essere nominato il Giudice Sportivo Regionale o, mancando questo nella regione, il Comitato o la Delegazione Regionale possono nominare un giudice sportivo anche appartenente a diversa regione o, in via gradata, un tesserato non candidato.

5. Gli Atleti e Tecnici aventi diritto al voto, che intendono candidarsi quali Rappresentanti di Categoria all'Assemblea Nazionale devono presentare al Comitato Regionale o Delegazione Regionale di appartenenza la propria candidatura, da trasmettere o consegnare almeno 7 giorni prima della data di consultazione. I Comitati Regionali o Delegazioni Regionali predispongono gli elenchi dei candidati da esporre nelle sedi delle consultazioni elettorali.
6. I candidati non eletti possono presentare ricorso avverso ai risultati della elezione entro 30 minuti dalla conclusione dello scrutinio e proclamazione degli eletti. Il ricorso è presentato alla Commissione elettorale o a chi ne svolge le funzioni, che decide immediatamente e definitivamente.
7. Il Comitato Regionale o Delegazione Regionale, entro il giorno successivo al termine della consultazione elettorale comunica i nominativi degli eletti Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici alla Segreteria Federale che ne dà notizia sul sito federale.

#### Art. 48

#### Procedura per la presentazione delle candidature

1. Per l'accesso alle cariche federali dispone il Titolo V dello Statuto, artt. 54 e 55.
2. I Candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere Federale, in rappresentanza degli Affiliati, devono depositare alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno precedente a quello della data di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, corredata dalle dichiarazioni di sostegno alla candidatura secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, dello Statuto. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dal Legale rappresentante dell'Affiliato che sostiene la candidatura. La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sostenuta dai soggetti Affiliati, dagli Atleti e dai Tecnici aventi diritto a voto, i quali possono sostenere un solo candidato a Presidente Federale; ogni Affiliato può dichiarare il sostegno alla candidatura dei Consiglieri federali loro Rappresentanti fino al numero massimo di cinque Consiglieri candidati eleggibili.
3. I Candidati a Consiglieri federali, in rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti, devono far pervenire alla Segreteria federale, entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno precedente a quello della data di effettuazione dell'Assemblea, lettera di candidatura contenente attestazione del possesso dei requisiti per assumere la titolarità della carica federale, accompagnata da dichiarazioni di sostegno alla candidatura di almeno 20 Atleti aventi diritto a voto per gli Atleti e di almeno 5 Tecnici aventi diritto a voto per i Tecnici. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma autografa dei sottoscrittori.
4. Il Candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La candidatura è presentata individualmente dall'interessato senza alcuna dichiarazione di sostegno.
5. Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
6. La lettera di candidatura, sottoscritta con firma autografa dal candidato, il quale tramite dichiarazione attesta di possedere i requisiti di eleggibilità indicati nell'art. 51 dello Statuto, deve riportare i dati anagrafici ed il domicilio, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata in cui inviare le comunicazioni, anche ai sensi dei successivi artt. 49 e 50 del presente regolamento.

#### Art. 49

#### Commissione Convalida Candidature

1. La Commissione di convalida delle candidature è composta da un Presidente, due membri titolari e due supplenti nominati dal Consiglio Federale tra persone scelte al di fuori del Consiglio Federale stesso, dei componenti degli organi di giustizia, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli eventuali Candidati.
2. La Commissione Convalida Candidature si insedia ordinariamente presso la sede federale alle ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno precedente a quello della data di effettuazione delle Assemblee Nazionali, sia Ordinaria che Straordinaria. Scaduto il termine esamina le candidature presentate e le dichiarazioni di sostegno e redige un verbale.
3. La comunicazione ufficiale contenente l'elenco dei Candidati convalidati, riportati in ordine alfabetico e suddivisi per cariche, deve essere rimessa, a cura della Segreteria federale, a tutti gli interessati Candidati, convalidati e no, entro il giorno successivo a quello della conclusione dell'esame delle candidature, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r e pubblicato sul sito federale. La mancata convalida delle candidature deve essere motivata.

#### Art. 50

#### Ricorso avverso l'esclusione o la presentazione delle candidature

1. Il ricorso avverso l'esclusione o alla mancata accettazione delle candidature può essere presentato dal Candidato interessato e dal Procuratore Federale, al Tribunale Federale entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito federale. La decisione del Tribunale può essere reclamata alla Corte federale di Appello nel rispetto delle procedure e secondo le modalità contenute nel Regolamento deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Le modifiche apportate con decisione motivata dall'organo verificatore sono tempestivamente comunicate a mezzo pec al ricorrente, al Procuratore Federale e alla Segreteria federale che provvede al loro inserimento nel sito federale.

#### Art. 51

#### Commissione Verifica Poteri

1. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Federale, con il compito di accertare il diritto di partecipazione all'Assemblea.
2. La Commissione può essere costituita da 3 o 5 membri, dei quali uno nominato nella funzione di Presidente. Non possono essere nominati i componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI; i Componenti oltre a quanto indicato al precedente comma, non possono essere candidati alle cariche federali.
4. La Commissione Verifica Poteri è Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima dell'inizio dell'Assemblea; nell'esercizio delle sue funzioni ha facoltà di richiedere ai partecipanti la prova della loro identità; di ogni contestazione deve fare succinta menzione sul verbale di verifica dei poteri, sottoscritto dalla parte interessata con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea; il verbale deve essere consegnato al Presidente Federale nel momento in cui questi assume la direzione temporanea dell'Assemblea.
5. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale devono risultare:
  - a) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
  - b) il numero degli Affiliati aventi diritto al voto e di quelli non aventi diritto al voto;
  - c) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto;
  - d) il numero dei voti presenti;
  - e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del secondo comma del presente articolo;
  - f) menzione delle contestazioni e di eventuali dichiarazioni di ricorsi all'Assemblea di cui al precedente comma.
6. La Commissione deve inoltre redigere l'elenco nominativo di tutti i Delegati degli Affiliati e l'elenco dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto che devono essere affissi presso i locali dell'Assemblea in luogo visibile per i partecipanti all'Assemblea.

#### Art. 52

#### Composizione definitiva dell'Assemblea; elezione del Presidente dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 51. In caso negativo, riprende i lavori e all'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, accerta se sia rappresentata, anche per delega, la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 19 dello Statuto per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione. In caso affermativo, sospende i lavori e redige il verbale di cui al penultimo comma del precedente art. 51 e prosegue all'accertamento anche in corso di Assemblea, se validamente costituita all'ora indicata nell'atto di convocazione, terminando i lavori comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione del primo punto all'ordine del giorno.
2. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza; invita quindi gli aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 51. La relativa votazione avviene per alzata di mano con relativa controprova, esclusi i ricorrenti.

3. Determinata la composizione definitiva dell'Assemblea, il Presidente della Federazione invita l'Assemblea a nominare, eventualmente anche per acclamazione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, nonché la Commissione Scrutinio, composta da un Presidente e due componenti. Il Segretario Generale della F.I.H. o un suo delegato, svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea redigendone il relativo verbale, con facoltà di richiedere il ministero di un notaio.
4. Tali incarichi devono essere conferiti a persone scelte al di fuori dei componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alle cariche federali; la nomina può avvenire anche per acclamazione.
5. Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione di intesa con il CONI e proposto all'Assemblea per la nomina.

#### Art. 53

#### Compiti del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
  - a) regola le procedure e stabilisce le forme di votazione per ogni singolo argomento all'ordine del giorno o per il quale l'Assemblea debba deliberare, tenuto conto di quanto previsto dal seguente art. 54;
  - b) fissa la durata massima degli interventi;
  - c) concede o toglie la parola nei limiti degli interventi autorizzati e ammissibili per la loro pertinenza con l'ordine del giorno e per il buono e corretto andamento della discussione e dei lavori assembleari in genere;
  - d) accetta discrezionalmente istanze e mozioni d'ordine e li pone in discussione fissandone l'ordine di precedenza;
  - e) comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni e proclama gli eletti alle cariche federali;
  - f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - g) convalida tutti gli atti relativi all'Assemblea con la sottoscrizione, unita a quella del Segretario, del verbale dell'Assemblea stessa.

#### Art. 54

#### Sistemi di votazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate mediante votazione che può avvenire:
  - a) per acclamazione;
  - b) per alzata di mano con relativa controprova;
  - c) per appello nominale;
  - d) per scheda segreta.
2. L'elezione delle cariche federali si effettua esclusivamente per scheda segreta. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità e quando ciò non si verifichi si deve procedere secondo le altre forme.
3. Qualora un terzo degli aventi diritto a voto, i quali dispongano di almeno un quarto dei voti ammessi e presenti in Assemblea, lo richieda, si deve procedere per scheda segreta.
4. Il computo dei voti è affidato alla Commissione Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, la Commissione medesima si esprime con giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
5. Per voti presenti all'Assemblea si intendono quelli accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
6. Per le votazioni e per il computo dei voti possono essere utilizzate procedure informatiche.

#### Art. 55

#### Procedimenti e maggioranze per le elezioni delle cariche federali di competenza assembleare

1. Alle elezioni delle cariche federali di competenza assembleare si procede, separatamente, secondo il seguente ordine:
  - a) elezione del Presidente Federale;
  - b) elezione di 7 Consiglieri;
  - c) elezione di 2 Consiglieri atleti/atlete;
  - d) elezione di 1 Consigliere tecnico;
  - e) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'Assemblea può deliberare di procedere contemporaneamente alla elezione dei consiglieri federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo l'avvenuta elezione del Presidente Federale e la proclamazione dei relativi risultati.  
Il voto viene espresso con il sistema elettronico. Può essere adottato il sistema tradizionale con l'utilizzo delle schede cartacee se precedentemente autorizzato dalla Giunta Nazionale del CONI. In tale ultimo caso tutte le schede sono inserite in urne separate per ciascuna categoria e lo scrutinio deve essere effettuato non appena concluse le operazioni di voto.
3. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti le schede, divise per categoria, riporteranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulteranno eletti coloro che, in ogni categoria, abbiano riportato il maggior numero di voti; per gli Atleti risulteranno eletti l'Atleta di sesso maschile e l'Atleta di sesso femminile che, rispettivamente, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
4. E' eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

#### **Art. 56** **Verbale dell'Assemblea**

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale o da suo delegato, eventualmente con il ministero di un notaio, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro quindici giorni dalla data della conclusione dell'Assemblea, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
3. Il verbale di cui sopra deve essere pubblicato sul sito federale a cura della Segreteria Federale.

#### **Art. 57** **Controversie**

1. Si applica l'art. 117 del Regolamento di Giustizia.

### **Capo II** **Il Presidente Federale**

#### **Art. 58** **Rapporti con gli organi e strutture federali**

1. Il Presidente della F.I.H., nell'esercizio dei poteri di vigilanza controllo e coordinamento su tutta la struttura organizzativa federale, ha facoltà di intervenire con diritto di parola alle riunioni delle Divisioni, dei settori, commissioni e comitati e degli organi federali periferici, sia di persona sia a mezzo di propri rappresentanti designati di volta in volta, e può richiedere relazioni e informative a tutti gli organi ed uffici federali. Non ha questa facoltà per quanto riguarda l'Ufficio del Procuratore Federale, gli Organi giudicanti e gli Organi di controllo.

#### **Art. 59** **Delega dei poteri**

1. Le deleghe dei poteri del Presidente ai Vicepresidenti e ai Consiglieri federali possono essere esclusivamente parziali e determinate nell'oggetto, e sono sempre revocabili, ma tali deleghe non possono riguardare competenze esclusive del Presidente.

#### **Art. 60** **Provvedimenti di estrema urgenza**

1. Tutti i provvedimenti di urgenza che il Presidente può emettere in luogo del Consiglio Federale, devono essere motivati quanto ai presupposti dell'urgenza e dell'eccezionalità. La relativa ratifica deve essere inserita all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Federale.

## **Capo III II Consiglio Federale**

### **Art. 61**

#### **Termini e procedimenti per l'integrazione del Consiglio**

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa del componenti il Consiglio Federale, dispone l'art. 29 dello Statuto.

### **Art. 62**

#### **Elezione dei Vicepresidenti**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale provvede all'elezione del Vice Presidente Vicario e del secondo Vice Presidente, così come dispone l'art. 30 dello Statuto. Tale elezione avverrà a voto segreto ed a maggioranza semplice.

### **Art. 63**

#### **Convocazione e validità delle riunioni**

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia imposto da particolari disposizioni e comunque almeno quattro volte l'anno.
2. Deve essere convocato altresì quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio è validamente riunito allorché sia presente il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno altri cinque componenti.

### **Art. 64**

#### **Forme della convocazione**

1. La convocazione del Consiglio è effettuata mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e va comunicato a ciascun componente a cura della Segreteria federale con ogni mezzo utile e idoneo.
2. La convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il termine di convocazione può essere ridotto a due giorni quando si tratta di deliberare su circostanze o su soggetti di assoluta urgenza e che il Presidente ritenga di riservare alla deliberazione del Consiglio.

### **Art. 65**

#### **Partecipazione alle riunioni del Consiglio**

1. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Federale, ma senza voto deliberativo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente Onorario ai quali pertanto deve essere comunicato l'avviso di convocazione a norma del precedente articolo.
2. Il Presidente Federale può invitare a presenziare alle riunioni del Consiglio Federale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.

### **Art. 66**

#### **Svolgimento delle riunioni**

1. Il Presidente regola lo svolgimento dei lavori del Consiglio Federale in base all'ordine del giorno, disciplina gli interventi, stabilisce la durata degli stessi e pone in votazione le deliberazioni.
2. Della riunione viene redatto verbale a cura del Segretario Generale, o di un suo delegato.
3. Ciascun verbale di riunione viene approvato dal Consiglio Federale nella prima riunione successiva, ma gli atti deliberativi sono direttamente convalidati nella stessa riunione in cui sono stati adottati previa loro lettura e sottoscrizione a cura del Presidente e del Segretario Generale o chi per esso.

**Art. 67**  
**Modalità di votazione**

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio Federale sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente Federale o da chi presiede la riunione.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando riguarda la persona dei componenti il Consiglio Federale.
4. La votazione per alzata di mano è prevista per tutti gli altri casi.
5. È comunque facoltà del Presidente indicare il sistema di votazione più idoneo.

**Art. 68**  
**Notificazione delle decisioni**

1. Le decisioni del Consiglio Federale aventi interesse organizzativo e regolamentare, e comunque attinenti all'ordinamento ed alla disciplina sportiva, devono essere rese note, a cura della Segreteria federale, mediante pubblicazione su comunicato ufficiale, da inviarsi a tutti gli Affiliati ed a tutti i titolari di cariche federali entro quindici giorni dalla riunione.

**Art. 69**  
**Competenze del Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'articolo 27 dello Statuto.
2. Il Consiglio Federale, in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea, delibera tutti i regolamenti federali ed emana le disposizioni di attuazione degli stessi.
3. I Regolamenti per i quali è prevista l'approvazione da parte degli Organi del CONI, devono essere da questi previamente esaminati ed approvati prima della loro entrata in vigore.

**Art. 70**  
**Incompatibilità**

1. Sulla incompatibilità alla carica di Consigliere Federale dispone l'art. 52 dello Statuto.

**Capo IV**  
**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art. 71**  
**Competenza**

1. Sulle competenze del Collegio dei Revisori dei Conti dispone l'art. 32 dello Statuto.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti nominati dalle autorità competenti previste dalla vigente legislazione.

**Art. 72**  
**Verbalizzazioni**

1. Di ogni controllo e ispezione collegiale o individuale deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto da tutti i componenti presenti, deve essere tenuto in apposito libro e copia del quale deve essere inviata tempestivamente, a cura della Segreteria federale, al Presidente Federale il quale è tenuto ad informare il Consiglio Federale nel corso della prima riunione successiva.
2. Il revisore dissenziente ha diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio dissenso.

**Art. 73**  
**Cessazione e sostituzioni**

1. Delle sostituzioni, della vacanza di carica di Revisore effettivo e della cessazione della carica del Presidente del Collegio stabilisce l'articolo 33 dello Statuto.

**Art. 74**  
**Cause di ineleggibilità e di decadenza**

1. Non possono assumere la carica di Revisore i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Federale entro il quarto grado e, se eletti o nominati, decadono dall'ufficio. Né altresì coloro che sono legati alla F.I.H. o ai Sodalizi ad essa affiliati da un rapporto di lavoro o di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

**Art. 75**  
**Incompatibilità**

1. Sulle incompatibilità alla carica di revisore dispone l'art. 52 dello Statuto.

**TITOLO VII**  
**DEI SETTORI, COMITATI E COMMISSIONI**

**Art. 76**  
**Settori, commissioni, comitati e dipartimenti**

1. Sono settori operativi, ognuno retto da un Responsabile Tecnico:
  - a) Il Settore Agonistico Nazionale (SAN)
  - b) Il Settore Attività Sociale e Inclusiva (SASI)
  - c) Il Settore Comunicazione e Cerimoniale (SCC)
  - d) Il Settore Impianti Sportivi (SIS)
  - e) Il Settore Master (SEM)
  - f) Il Settore Medico (SME)
  - g) Il Settore Organizzazione Territoriale (SOT)
  - h) Il Settore Promozionale e Scolastico (SPS)
  - i) Il Settore Squadre Nazionali (SSN)
2. Sono comitati operativi, ognuno retto da un Responsabile:
  - a) Comitato Nazionale Atleti (CNA)
  - b) Comitato Nazionale Tecnici (CNT)
  - c) Comitato Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG)
  - d) Comitato Welfare Sportivo (CWS)
3. Sono Commissioni:
  - a) la Commissione Carte Federali (CCF)
  - b) la Commissione Regole di Gioco (CRG)
4. Il Consiglio Federale può costituire, con delibera organizzativa, determinandone compiti e durata, altri settori, comitati e commissioni secondo le esigenze dell'organizzazione federale.
6. Il Consiglio Federale può costituire, ai fini di una più efficace gestione, il Dipartimento nell'ambito del quale operano diversi Responsabili Tecnici di Settore; ogni Dipartimento è retto da un Responsabile Coordinatore. La Delibera di nomina stabilisce i compiti del Dipartimento e del Responsabile Coordinatore.
6. Il Consiglio Federale nomina per ogni Settore o Comitato un Responsabile Tecnico, scelto tra soggetti dotati di adeguata competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo.
7. Il Consiglio Federale nomina per ogni Settore o Dipartimento un Referente federale, scelto tra i componenti del Consiglio Federale.

**Art. 77**  
**Modalità di gestione dei settori e comitati operativi**

1. Il Referente federale del Settore o Dipartimento segue le attività del Settore o del Dipartimento e relaziona al Consiglio Federale in merito ai programmi di attività per le conseguenti deliberazioni.
2. Il Responsabile Tecnico del settore o comitato viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente o del Referente federale; esso opera con responsabilità ed autonomia gestionale, nel rispetto del Regolamento di settore e delle altre norme indicate nello Statuto e nel presente regolamento.
3. I Responsabili Tecnici dei Settori e dei Comitati di cui al precedente articolo possono avvalersi di un organico di collaboratori nominati, su loro proposta, dal Consiglio Federale, di regola tra persone già inserite nell'ordinamento sportivo.

4. Lo svolgimento dell'attività di ciascun Settore e Comitato è regolata dai rispettivi regolamenti e da quanto previsto dal presente Regolamento. Il Responsabile Tecnico deve periodicamente relazionare sull'attività svolta e sui problemi sorti al Referente federale.
5. Il Consiglio Federale coordina l'attività di tutti i Settori e Comitati operativi e ne può disporre la revoca.
6. Fermo quanto espressamente previsto nei successivi articoli, ciascun Settore e Comitato può strutturarsi, occorrendo, in diramazioni periferiche territoriali con un responsabile locale nominato dal Consiglio Federale, su proposta del rispettivo Responsabile Tecnico di settore.

#### **Art. 78 Settore Agonistico Nazionale (SAN)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Agonistico Nazionale opera con autonomia e indipendenza nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Federale, collabora con il Referente federale che provvede a relazionare al Consiglio.
2. Il Responsabile Tecnico del Settore Agonistico Nazionale provvede a:
  - a) proporre lo schema programmatico anche finanziario dell'attività sportiva ufficiale federale a carattere nazionale, all'uopo tenendo conto anche degli impegni a carattere internazionale;
  - b) curare sul piano tecnico-organizzativo lo svolgimento dell'attività sportiva programmata;
  - c) rilasciare il nulla osta per l'organizzazione di ogni manifestazione interregionale, nazionale od internazionale, nonché il nulla osta per la partecipazione dei sodalizi a manifestazioni all'estero, sempre nel rispetto dell'attività nazionale ed internazionale ufficiale già programmata;
  - d) proporre al Consiglio Federale per la nomina, sentiti i Comitati Regionali, i Responsabili regionali del SAN ed inoltre designare i Delegati Tecnici di campo per le varie fasi a concentrazione dei vari campionati o manifestazioni nazionali ed i Commissari di gara;
  - e) segnalare al Consiglio Federale i Sodalizi da proclamare Campioni d'Italia;
  - f) prendere tutte le decisioni operative nell'ambito dell'attività sportiva programmata, fatte salve le competenze degli altri Organi federati.
3. Rientra nei compiti del Responsabile territoriale nell'ambito delle direttive generali del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale:
  - a) organizzare e dirigere le fasi regionali o interregionali dei vari campionati o manifestazioni ufficiali affidategli dal Responsabile del Settore Agonistico Nazionale, formandone i gironi o i sottogironi, se a ciò espressamente delegato, compilandone i calendari e gli orari di gara e, ove necessario, stabilendone le varie sedi di svolgimento delle fasi a concentrazione, nonché curare l'organizzazione delle eventuali fasi a carattere di spareggio o di finale dei vari campionati o manifestazioni nazionali che il Responsabile del Settore Agonistico Nazionale riterrà opportuno far disputare nel territorio di sua competenza;
  - b) designare gli eventuali Commissari di gara per le fasi regionali o interregionali di cui alla precedente lettera a), nonché provvedere nelle fasi a concentrazione, se non diversamente disposto, alla designazione dei Delegati Tecnici di campo;
  - c) approvare i Regolamenti dei tornei a carattere locale organizzati dai sodalizi posti sotto la sua giurisdizione territoriale e autorizzarne lo svolgimento nominandone gli organi di controllo;
  - d) autorizzare gli incontri amichevoli fra i Sodalizi della sua competenza territoriale;
  - e) redigere settimanalmente in accordo con il Giudice Regionale i Comunicati Ufficiali relativi a tutta l'attività svolta, rimettendone copia alla Segreteria federale e al Responsabile del Settore Agonistico Nazionale.
4. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale comporta la decadenza di tutti i componenti dell'organico del Settore e dei Responsabili territoriali del medesimo.
5. Il Referente federale del SAN opera secondo le indicazioni contenute nel precedente art. 77 comma 1.

#### **Art. 79 Settore Squadre Nazionali (SSN)**

1. Il Presidente Federale è il Referente del Settore Squadre Nazionali, il quale opera d'intesa con il CONI, sentito il Consiglio Federale.
2. Il Responsabile Tecnico del Settore Squadre Nazionali, delegato dal Presidente Federale, controlla l'attuazione dei programmi, secondo le direttive generali approvate dal Consiglio Federale, l'attività delle rappresentative nazionali; sovrintende all'organizzazione dei raduni e degli incontri e vigila sul rispetto delle norme di comportamento.
3. Il Responsabile del Settore Squadre Nazionali predispose il programma di attività da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale.

4. Il Settore Squadre Nazionali è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, nel quale devono essere espresse norme essenziali di impegno degli Affiliati e degli atleti per la realizzazione dell'attività internazionale programmata, i diritti ed i doveri e le norme di comportamento degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti.
5. Il Presidente Federale nomina, nel rispetto dell'art. 24, comma 7, dello Statuto, i Direttori Tecnici, il Team Manager e i Tecnici delle squadre nazionali, stabilendo le modalità del rapporto e la durata del medesimo, nonché eventuali assistenti o collaboratori.
6. Il Consiglio Federale promuove la costituzione di Accademie o altre strutture, a livello Territoriale, destinate alla formazione di Atleti/Atlete Nazionali, determinando le modalità di funzionamento con apposito Regolamento.
7. Il Referente federale del SSN opera secondo le indicazioni contenute nel precedente art. 77 comma 1.

#### **Art. 80**

##### **Settore Promozionale e Scolastico (SPS)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Promozionale e Scolastico provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi volti alla diffusione della pratica della disciplina dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse.
2. Gli interventi del Settore devono in particolare essere coordinati ai fini del potenziamento della pratica preagonistica e agonistica mediante il coinvolgimento di enti e strutture interessate allo sviluppo dello sport per la costituzione di nuovi Affiliati, l'organizzazione dei Tornei giovanili, Festival ed ogni altra iniziativa destinata alla promozione dello sport giovanile.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile Tecnico del Settore Promozionale e Scolastico comporta la decadenza di tutti i componenti dell'organico del Settore stesso, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
4. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

#### **Art. 81**

##### **Settore Comunicazione e Cerimoniale (SCC)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Comunicazione e Cerimoniale provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi per la divulgazione dello sport dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, nonché a curare l'organizzazione di cerimonie celebrative, storiche e commemorative relative all'attività federale nel suo complesso.
2. Gli interventi del Settore devono essere indirizzati ai fini della informazione interna, dei rapporti con i Media, della predisposizione di eventuali piani di comunicazione e di cura del cerimoniale.
3. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

#### **Art. 82**

##### **Settore Impianti Sportivi (SIS)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Impianti Sportivi provvede alla programmazione di studi, progetti ed elaborati tecnici riguardanti l'impiantistica sportiva dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, a fornire i chiarimenti tecnici che in materia di impianti sportivi possano essere richiesti alla Federazione dai suoi organi, dagli Affiliati e da enti pubblici, a fornire assistenza tecnica per la realizzazione, la manutenzione ed il miglioramento dei campi di gioco e delle relative attrezzature, a omologare i terreni di gioco, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Federale.
2. La cessazione dalla carica di Responsabile Tecnico del Settore Impianti Sportivi comporta la cessazione di tutti i componenti dell'organico del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
3. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 83**

**Settore Organizzazione Territoriale (SOT)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Organizzazione Territoriale provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi per lo sviluppo della Struttura Territoriale della Federazione ed al coordinamento dei Comitati Regionali.
2. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 84**

**Settore Medico (SME)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Medico provvede, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, al controllo medico e alla assistenza sanitaria degli atleti convocati in occasione di competizioni ufficiali e allenamenti delle nazionali italiane, ad intervenire in favore di tesserati per specifici casi, ove il Consiglio Federale lo ritenga necessario e a predisporre una struttura sanitaria territoriale di riferimento per i sodalizi ed i loro tesserati.
2. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Medico comporta la decadenza di tutti i componenti del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
3. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 84 Bis**

**Settore Attività Sociale e Inclusiva (SASI)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Attività Sociale e Inclusiva provvede, secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale, alla programmazione degli interventi volti a conseguire la massima diffusione a livello sociale e inclusivo della disciplina dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, tenute anche conto delle indicazioni del C.I.P., di Special Olympics e degli enti statali e territoriali competenti.
2. Gli interventi del Settore devono in particolare essere coordinati allo scopo di ampliare la conoscenza dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, per promuoverne e svilupparne la pratica, anche agonistica, sia sotto il profilo sociale che inclusivo mediante il coinvolgimento di enti e strutture interessate allo sviluppo dello sport a livello sociale e inclusivo.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Attività Sociale e Inclusiva comporta la decadenza di tutti i componenti del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
4. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 84 Ter**

**Settore Master (SEM)**

1. Il Responsabile Tecnico del Settore Master provvede, secondo le direttive generali del Consiglio Federale, alla programmazione per lo sviluppo dell'attività master mediante l'organizzazione di specifici Tornei, Festival ed ogni altra iniziativa destinata alla promozione della pratica master, anche in ambito Internazionale.
2. La cessazione dalla carica del Responsabile del Settore Master comporta la decadenza di tutti i componenti del Settore, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta, sentiti i Comitati Regionali.
3. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 85**

**Comitato Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG)**

1. Il Referente federale del Comitato Nazionale Ufficiali di Gara, che comprende gli Arbitri, i Delegati Tecnici di Campo, i Cronometristi, i Commissari di Gara e i Referenti Tecnici, svolge funzioni di collegamento tra il Consiglio Federale ed il Comitato Nazionale Ufficiali di Gara, ai sensi dell'art. 77 del presente Regolamento.
2. Il Comitato Nazionale Arbitrale è gestito dal Coordinatore Nazionale, nominato dal Consiglio Federale, e provvede, secondo le direttive generali impartite dallo stesso Consiglio, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione degli arbitri, i quali, nella qualifica tecnica loro attribuita e con i compiti specifici ad essa corrispondenti, partecipano alle manifestazioni agonistiche indette o controllate dalla F.I.H. allo scopo di assicurarne la regolarità tecnica e disciplinare.

3. Il Comitato Nazionale Ufficiali di Gara è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, che prevede, in armonia con i principi dell'ordinamento federale: i diritti e i doveri delle diverse tipologie ricomprese nella categoria degli Ufficiali di Gara; i requisiti per l'ammissione alle medesime tipologie e le modalità di tesseramento; le qualifiche delle diverse tipologie, le modalità di passaggio da una qualifica all'altra e le differenziazioni di Impiego in base alle qualifiche; l'articolazione Interna del Settore; eventuali organismi territoriali tecnici ed organizzativi propri della categoria degli Ufficiali di Gara, la loro composizione, le modalità e i requisiti di nomina, le competenze, i modi di funzionamento, la durata e la decadenza.
4. La cessazione dalla carica del Referente federale del Comitato Nazionale Ufficiali di Gara comporta la decadenza di tutti i componenti dell'organico del Comitato e dei responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su proposta dello stesso Referente.

**Art. 86**  
**Comitato Nazionale Tecnici (CNT)**

1. Il Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Tecnici provvede, secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale, al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico professionale dei tecnici sportivi operanti nella disciplina dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse.
2. Il Comitato Nazionale Tecnici è organizzato da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale in conformità ai principi generali dell'ordinamento sportivo ed alla vigente legislazione in materia sportiva, che deve prevedere in armonia con i principi dell'ordinamento federale: i particolari diritti e doveri della categoria dei tecnici sportivi; i requisiti per l'assunzione nella medesima e le modalità di tesseramento; le qualifiche tecniche, le modalità di passaggio da una qualifica all'altra e le differenziazioni di Impiego in base alle qualifiche.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Tecnici comporta la decadenza di tutti i componenti dell'organico del Comitato e degli eventuali Responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su proposta dello stesso Responsabile.
4. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 86 Bis**  
**Comitato Nazionale Atleti (CNA)**

1. Il Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Atleti provvede, secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale, all'organizzazione, alla formazione e alla tutela degli atleti/e operanti nella disciplina dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse.
2. Il Comitato Nazionale Atleti ha la funzione di contribuire al rafforzamento e alla diffusione dei valori sportivi nelle discipline di cui al precedente comma, di formulare progetti, proposte e programmi relativi all'organizzazione dell'attività, alla formazione, alla tutela e agli interessi degli atleti/e, inclusa la conoscenza dei propri diritti e doveri di categoria, anche dopo il termine della loro attività agonistica, al fine di adottare strategie e programmi.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Tecnici comporta la decadenza di tutti i componenti dell'organico del Comitato e degli eventuali Responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su proposta dello stesso Responsabile.
4. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 86 Ter**  
**Comitato Welfare Sportivo (CWS)**

1. Il Responsabile Tecnico del Comitato Welfare Sportivo provvede, secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale, all'organizzazione e alla pianificazione del welfare nella disciplina dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse.
2. Il Comitato Welfare Sportivo svolge la propria funzione con il precipuo scopo di rendere l'attività dell'hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, quali presidi di prevenzione e recupero del disagio giovanile e delle patologie ad esso legate, nonché ad iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione.
3. La cessazione dalla carica del Responsabile Tecnico del Comitato Welfare Sportivo comporta la decadenza di tutti i componenti dell'organico del Comitato e degli eventuali Responsabili territoriali del medesimo, nominati dal Consiglio Federale su sua proposta.
4. Il Consiglio Federale nomina un Referente federale del Settore, con le funzioni indicate nel precedente art. 77 comma 1.

**Art. 87**  
**Commissione Carte Federali (CCF)**

1. La Commissione Carte Federali la cui composizione numerica è stabilita al momento della nomina dei relativi membri, è struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale in materia di normazione interna, elabora proposte di modifiche statutarie e regolamentari.

**Art. 88**  
**Commissione Regole di Gioco (CRG)**

1. La Commissione Regole di Gioco, la cui composizione numerica è stabilita al momento della nomina dei relativi membri è struttura di consulenza tecnica del Consiglio Federale in materia di Regolamento di Gioco dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, cura l'aggiornamento dei Regolamenti Tecnici, provvede alla traduzione delle modifiche apportate dall'Hockey Rules Board e dagli equivalenti organi del Floorball e del Lacrosse, ed esprime pareri ed interpretazioni sull'applicazione delle regole.

**Art. 89**  
**Commissione Federale Atleti (CFA)**

1. La Commissione Federale Atleti è divenuta Comitato Nazionale Atleti, come da art. 49 dello Statuto.

**TITOLO VIII**  
**DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA**

**Art. 90**  
**Organi di Giustizia**

1. Nel merito della regolamentazione si rinvia agli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 dello Statuto ed al Regolamento di Giustizia.

**Art. 91**  
**Organi di Giustizia competenze**

1. Per le competenze:
  - a) del Giudice Sportivo Nazionale dispone l'art. 35 dello Statuto;
  - b) del Tribunale federale dispone l'art. 39 dello Statuto;
  - c) della Corte federale di Appello dispongono gli artt. 38 e 40 dello Statuto;
  - d) dei Giudici Sportivi Territoriali dispone l'art. 36 dello Statuto;
  - e) del Procuratore Federale dispone l'art. 33 quater dello Statuto.

**TITOLO IX**  
**DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**

**Art. 92**  
**Organizzazione**

1. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati Regionali, Delegazioni Regionali e Delegazioni Provinciali, secondo le indicazioni dell'art. 41 dello Statuto.
2. L'ambito di competenza dell'organizzazione territoriale della F.I.H. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
3. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione se non diversamente disposto dal Consiglio Federale.
4. Le attribuzioni e le competenze degli Organi Territoriali sono contenute negli artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 47 dello Statuto.
5. I Comitati e le Delegazioni Regionali operano con autonomia programmatica nell'ambito del territorio di competenza.
6. Il Presidente o Delegato Regionale, in applicazione del Regolamento di Amministrazione è delegato alla spesa, ed è pertanto responsabile nei confronti della FIH della destinazione di tutti i mezzi finanziari disponibili al Comitato o alla Delegazione.

### Art. 93 L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli Affiliati, aventi diritto di voto, con sede nel territorio di competenza, secondo le indicazioni contenute nell'art. 17, comma 7, lettera a) dello Statuto.
2. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale e, per quanto compatibili in analogia, si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale
3. L'Assemblea Regionale ordinaria deve essere tenuta entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea Nazionale e, comunque, non oltre il 15 marzo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
4. L'Assemblea è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata a/r o altro mezzo equipollente spedita agli Affiliati almeno quindici giorni prima della data stabilita, con avviso esposto nella sede del Comitato.
5. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.
6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto nella Regione, che ne rappresentino non meno di 1/3 del totale dei voti nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale, deve essere indetta e convocata l'Assemblea Regionale straordinaria con le stesse modalità e termini previsti per l'Assemblea Nazionale straordinaria, per quanto compatibili.
7. Partecipano all'Assemblea gli Affiliati con diritto di voto e con il numero di voti previsti e secondo le indicazioni del successivo comma del presente articolo.
8. Ogni Affiliato avente diritto a voto può rappresentare per delega solo un altro Affiliato, purché le società affiliate nella Regione e aventi diritto a voto siano superiori a 50; oltre le 100 Società Affiliate si possono conferire due deleghe alla Società partecipante.
9. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Regionale con la delibera di convocazione dell'Assemblea tra tesserati estranei al Consiglio stesso; il Consiglio Regionale può nominare il Giudice Sportivo Territoriale quale unico componente della Commissione Verifica Poteri. I candidati alle cariche elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri.
10. Possono partecipare senza diritto di voto gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i Componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Giudice Sportivo Territoriale, il Presidente ed i Componenti del Consiglio Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare; partecipano inoltre i Delegati Provinciali
11. Il Presidente Federale, i Componenti del Collegio Revisori Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Regionale, il Revisore dei Conti Regionale, i componenti del Consiglio Regionale, gli Arbitri effettivi e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun Associato né direttamente né per delega.
12. I candidati alle cariche elettive del Comitato Regionale devono presentare la propria candidatura almeno venti giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, con lettera inviata a mezzo pec, raccomandata a/r o depositata direttamente presso il Comitato, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di eleggibilità e la mancanza di cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 dello Statuto per assumere la titolarità della carica regionale a cui si intende concorrere, ed essere sottoscritta con firma autografa dal candidato.
13. La Commissione Convalida Candidature è composta da tre membri nominati dal Consiglio Regionale con la delibera di convocazione dell'Assemblea tra tesserati estranei al Consiglio stesso; il Consiglio Regionale può nominare il Giudice Sportivo Territoriale quale unico componente della Commissione Convalida Candidature e se manca in regione un Giudice Sportivo Territoriale può nominare un Giudice Sportivo Territoriale di altra regione.
14. Avverso le decisioni di mancata convalida di candidature gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Federale in relazione a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, del presente regolamento. Le modifiche apportate dal Tribunale Federale saranno comunicate al ricorrente e al Comitato Regionale.
15. Ogni Affiliato, ha facoltà di proporre motivato ricorso per omessa od errata attribuzione del numero di voti presenti sull'elenco ufficiale dei votanti, inviato a tutti gli affiliati e che forma parte integrante dell'avviso della convocazione dell'Assemblea Regionale. Il ricorso va presentato entro le ore 12.00 del ventesimo giorno precedente l'Assemblea Regionale al Tribunale Federale in relazione a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, del presente regolamento. Le modifiche apportate dal Tribunale Federale saranno comunicate al ricorrente, alla Segreteria Federale e al Comitato Regionale che ne informa la Commissione Verifica Poteri.
16. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, nonché alle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

**Art. 94**  
**Le attribuzioni dell'Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea Regionale ordinaria:
  - a) verifica la relazione della gestione regionale del quadriennio concluso o del mandato.
  - b) elegge con votazioni separate e successive il Presidente Regionale, approvandone contestualmente il programma di indirizzo presentato, e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
  - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostituire l'intero organo ad eleggere singoli componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo; si applicano per analogia le norme previste agli articoli 28 e 29 dello Statuto, con l'obbligo di effettuare l'Assemblea entro quarantacinque giorni dalla decadenza del Comitato.

**Art. 95**  
**Il Presidente del Comitato Regionale**

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dalla Assemblea Regionale costituita dagli Affiliati a maggioranza assoluta dai voti rappresentati in assemblea con le modalità contenute all'art. 56, comma 1, dello Statuto.
2. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato nel territorio di competenza, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale.
3. Il Presidente Regionale, unitamente ai Consiglieri Regionali, è responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea Regionale, ed è inoltre è responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.H.. Il Presidente e il Delegato Regionale opera quale funzionario delegato ai sensi del Regolamento di Amministrazione F.I.H..
4. Il Presidente Regionale rappresenta ai fini sportivi la F.I.H. nel territorio ed in particolare garantisce la funzionalità dei campionati e delle altre strutture e settori federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.
5. Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente deve aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali intestati alla FIH Comitato Regionale, con firma propria e delegabile al Vicepresidente, per la gestione e il transito di tutte le entrate e le uscite relative al Rendiconto Consuntivo del Comitato Regionale.
6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto per il Presidente della F.I.H.

**Art. 96**  
**Il Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri, che durano in carica per il quadriennio olimpico.
2. Il Consiglio Regionale entra in carica solo dopo l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Federale, che segue al controllo di legittimità delle operazioni assembleari e che si intende tacitamente intervenuta qualora siano decorsi trenta giorni dal deposito del verbale dell'Assemblea presso la Segreteria federale.
3. Qualora l'Assemblea Regionale non venisse ratificata dal Consiglio Federale, il medesimo provvede alla nomina di un Commissario che procederà alla convocazione di nuova Assemblea.
4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Il Consiglio Regionale provvede a nominare nel suo interno un Segretario con funzioni di redazione dei verbali del Consiglio.
6. Le deliberazioni del Consiglio Regionale aventi interesse organizzativo devono essere rese note mediante apposito Comunicato Ufficiale da inviarsi a tutti gli Affiliati appartenenti alla circoscrizione territoriale di competenza nonché alla Segreteria federale.
7. Il Consiglio Regionale organizza e controlla l'attività sportiva federale e l'attività promozionale svolta dalle Associazioni e Società sportive affiliate nel territorio, al fine di certificare i requisiti necessari, per esercitare il diritto di voto nella Assemblea nazionale e territoriale ai sensi dello Statuto.
8. Il Consiglio Regionale nomina la Commissione elettorale per le votazioni dei Rappresentanti Atleti e Tecnici che parteciperanno all'Assemblea Elettiva all'inizio di ogni quadriennio.
9. I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
10. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i Delegati Provinciali della Regione.
11. Della partecipazione dei Delegati Provinciali dispone l'art. 100, comma 5, del presente Regolamento.

#### **Art. 97** **Compiti del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:
  - a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina dell'Hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, e la costituzione di sodalizi sportivi;
  - b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo Rendiconto Consuntivo annuale, redatto con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della F.I.H., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
  - c) la rigida osservanza, da parte degli Associati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
  - d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attività svolta nella circoscrizione di competenza;
  - e) la predisposizione e l'approvazione del Preventivo Finanziario annuale da effettuare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del Preventivo stesso e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.H. entro quindici giorni dall'approvazione;
  - f) l'adozione delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio Federale, riferite all'amministrazione, alla gestione ed al funzionamento del Comitato.

#### **Art. 98** **Gestione finanziaria**

1. La gestione finanziaria del Comitato Regionale fa parte integrante di quella della Federazione e deve esercitarsi nei limiti dei fondi annuali stanziati dal Consiglio Federale.
2. Tra il Consiglio uscente e quello subentrante deve sempre effettuarsi formale consegna mediante redazione in contraddittorio tra i due Presidenti di apposito verbale recante in particolare la specifica dei fondi di cassa e dei beni patrimoniali al momento del trapasso dei poteri.
3. Di eventuali inadempienze o mancanze è responsabile il Presidente uscente.
4. La gestione finanziaria dell'organizzazione territoriale è disciplinata dalle norme di contabilità previste nel Regolamento di Amministrazione della FIH.

#### **Art. 99** **I Delegati Regionali**

1. Nelle regioni dove non sia costituito il Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, al fine di promuovere e organizzare l'hockey in tutte le sue specialità, il Floorball e il Lacrosse, nella circoscrizione di competenza, nonché lo svolgimento delle attività federali ufficiali.
2. Il Consiglio Federale, su proposta degli Associati della Regione, nomina il Delegato Regionale, due Delegati Aggiunti, che collaborano collegialmente alla programmazione e gestione dell'attività regionale.
3. Il Delegato Regionale ed il Comitato di gestione formato dai Delegati aggiunti, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale in quanto applicabili.
4. Le nomine della Delegazione Regionale sono quadriennali e possono essere revocate.
5. Il Delegato Regionale opera quale funzionario delegato ai sensi del Regolamento di Amministrazione FIH. A fine anno deve inviare, oltre al Rendiconto Consuntivo, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari. Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata alle società della Regione, appositamente riunite, che potranno esprimere motivato parere.
6. Il Delegato Regionale nomina la Commissione Elettorale di cui all'art. 96 comma 8 del presente regolamento.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella della Delegazione Regionale.

**Art. 100**  
**La Delegazione Provinciale**

1. La Delegazione Provinciale ha la funzione di promuovere e organizzare la pratica dell'hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e del Lacrosse, nel proprio territorio di competenza.
2. Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Regionale o del Delegato Regionale, e dura in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo revoca.
3. Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.H. nell'ambito del Comitato Provinciale del CONI e nei confronti delle istituzioni e degli enti del territorio di sua competenza.
4. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari.
5. Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale.
6. Il Delegato Provinciale può partecipare alle Assemblee Nazionali.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

**Art. 101**  
**La Consulta dei Presidenti Regionali**

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali sono convocati unitamente al Consiglio Federale dal Presidente della F.I.H. almeno una volta l'anno.
2. La Consulta assolve il compito di svolgere un ruolo consultivo e segnalare al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti all'attività territoriale.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione e svolge la funzione di segretario verbalizzante il Segretario Generale o suo delegato scelto fra i dipendenti della FIH.
4. Un Presidente di Comitato Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto a voto, secondo un turno stabilito dalla Consulta.

**Art. 102**  
**Entrata In Vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.